

NOTE E COMMENTI
DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni in Legge
15 luglio 2011 n. 111
“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”

Art. 1 - Livellamento remunerativo Italia-Europa

L'articolo 1 del testo normativo che qui di seguito si commenta dispone delle azioni finalizzate a livellare il trattamento economico percepito da alcune figure pubbliche, tra cui i titolari di cariche elettive, così da compararne la relativa retribuzione a quella di soggetti omologhi di altri Paesi dell'area Euro, ovvero degli Stati appartenenti alla cosiddetta "Eurozona". In sostanza, viene stabilito che il trattamento economico di coloro che hanno cariche elettive e di coloro che sono ai vertici di enti ed istituzioni non possa superare la media, ponderata sul PIL, degli stessi trattamenti percepiti dagli omologhi negli altri sei principali Stati dell'area euro.

Per trattamento economico omnicomprensivo – come scritto nel testo – si intende l'insieme delle retribuzioni e delle indennità a carico delle pubbliche amministrazioni e che sono riscosse dai titoli delle cariche prese in esame.

Viene poi deciso, al comma 3, che verrà istituita una Commissione specifica, con un DPCM, e che sarà presieduta dal Presidente dell'ISTAT che avrà il compito – entro il 1° luglio di ciascun anno, di controllare e indicare la media trattamenti economici visti sopra (al comma 1), riferiti all'anno precedente. Fanno parte della Commissione in oggetto 4 esperti, tra cui un rappresentante di Eurostat, che prestano la loro professionalità in modo gratuito.

Le Regioni si dovranno adeguare – legislativamente – a quanto contenuto nei primi tre commi dell'articolo in commento. Tale compito spetterà anche alle Regioni a Statuto speciale, ovviamente tenendo presente la legislazione delle stesse oltre che gli Statuti d'autonomia e le relative norme di attuazione.

R.M.

Art. 2 - Auto blu

Con questo articolo, semplice e lineare, vengono fissati alcuni paletti in quello che – da più parti – è visto come un argomento facente parte dei cosiddetti "costi della politica".

Il primo comma fissa – al massimo – la cilindrata di 1600 cc per le cosiddette "auto di servizio".

Il comma secondo, sempre nell'ottica delle prerogative di alcuni organi costituzionali, pone delle eccezioni a quanto contenuto nel primo comma. Le eccezioni riguardano le autovetture in dotazione del Capo dello Stato, dei Presidenti di Camera e Senato, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Corte Costituzionale.

R.M.

Art. 3 - Aerei blu

Continuando sulla linea dei due articoli precedenti, si interviene – anche in questo – su un aspetto particolare dei cosiddetti "costi della politica", ovvero i voli di Stato (aerei blu). Al comma 1 viene esplicitamente precisato che i voli di Stato possono essere utilizzati solo da alcuni organi istituzionali: il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle due Camere, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Corte Costituzionale.

Il comma secondo disciplina la possibilità che vi siano delle "eccezioni" a questa norma, ma le stesse devono essere – chiaramente – autorizzate, in modo particolare per quanto concerne gli impegni internazionali. Si precisa, poi, che le eccezioni in oggetto dovranno essere comunicate pubblicamente sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

R.M.

Art. 4 – Benefits

L'articolo in questione dispone il divieto a che vengano attribuite una serie di benefici ai titolari di qualsiasi incarico o carica pubblica – che siano o elettive o derivanti da nomina – dopo la cessazione del rispettivo incarico istituzionale. L'eccezione esplicita e che viene riportata come *incipit* al primo comma è per la figura del Presidente della Repubblica.

R.M.

Art. 5 - Riduzione dotazioni Organismi politico-amministrativi e organi Collegiali

Eccoci di fronte, con l'articolo 5, ad un passaggio importante del testo della Manovra di Stabilità finanziaria per quanto concerne le riduzioni di spesa nell'ambito – più ampio – dei "costi della politica". Al comma primo viene deciso che le riduzioni di spesa – amministrative e per il personale – decise e deliberate, entro il 31 dicembre del 2013, da parte dei due rami del Parlamento e da un altro organo di rilievo costituzionale come la Corte Costituzionale, verranno utilizzati per finanziare interventi straordinari per la fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione di beni culturali. Si tratta, per meglio chiarire, dei proventi derivanti dall'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Al comma secondo vengono stabilite decurtazioni di spesa per gli stanziamenti diretti – dal prossimo anno (2012) – al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), agli organi di autogoverno della magistratura (sia ordinaria che amministrativa, contabile, tributaria e militare) e per le cosiddetta autorità indipendenti (tra cui la CONSOB), nell'ordine del 20 per cento.

Nel corso dell'esame parlamentare di conversione in Legge del Decreto-Legge in oggetto, è stato aggiunto il comma 2-bis.

R.M.

Comma 2-bis In base a questa norma di interpretazione autentica dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica") le Commissioni tecnica di verifica dell'impatto ambientale (VIA e VAS) e quella di istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC) sono escluse dall'ambito di applicazione di alcune disposizioni generali riguardanti gli organi collegiali; fra queste, introdotte dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria") e dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, "Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale"), abbiamo i limiti alla proroga, la valutazione di perdurante utilità, il limite della durata biennale con proroga legata ad obiettivi di risparmio.

C.T.

Art. 6 - Finanziamento dei partiti politici

Per iniziare il breve commento di questo articolo bisogna prendere in considerazione il fatto che – come spesso si sente ripetere – la democrazia costa. E comunque, sempre nell’ottica della riduzione dei “costi della politica”, si riduce del 10 per cento l’ammontare dei rimborsi delle spese elettorali che vengono sostenute dai partiti per le Elezioni Politiche, Regionali ed Europee.

Al comma secondo, si vanno a sostituire due periodi di un comma della Legge n. 157 del 1999 “Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici”, statuendo che verrà interrotta l’erogazione dei rimborsi per le spese elettorali nel caso si verificasse l’interruzione anticipata della Legislatura.

L’ultimo comma dispone la tempistica di attuazione delle statuizioni espresse nell’articolo in esame, ovvero le prime elezioni utili successive all’entrata in vigore del Decreto che si sta commentando.

R.M.

Art. 7 - Election day

Sempre dal punto di vista della semplificazione e del risparmio di soldi pubblici, viene stabilito – al primo comma – che a partire dal 2012 si accorperanno le elezioni per i Sindaci, per le Province e per le Regioni, per il Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, ovviamente seguendo la compatibilità con i rispettivi ordinamenti.

Al comma 2 si aggiunge alle consultazioni elettorali appena citate anche quelle per il Parlamento Europeo, stabilendo che nel caso nello stesso anno si tenessero anche le “Elezioni Europee” le consultazioni di cui sopra verranno accorpate e si terranno nel giorno deciso per le Europee.

R.M.

Art. 8 - Obblighi di trasparenza per le società a partecipazione pubblica

Tutti gli enti e gli organismi pubblici devono inserire sul proprio sito istituzionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della norma in esame, e tenere aggiornato:

1. l’elenco delle società di cui detengono, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione anche minoritaria, indicandone l’entità;
2. una rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra l’ente o l’organismo e le società;
3. l’indicazione se le singole società hanno raggiunto il pareggio di bilancio nell’ultimo triennio dalla pubblicazione.

C.T.

Art. 9 - Fabbisogni standard, spending review e superamento della spesa storica delle Amministrazioni dello Stato

Con questo articolo si introduce – seguendo l’obiettivo della razionalizzazione della spesa e del superamento della cosiddetta spesa storica (come tra l’altro si sta già facendo con l’attuazione del federalismo fiscale) – un ciclo di analisi e valutazione (spending review) volto alla definizione dei fabbisogni standard circa i programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. Le analisi appena citate avranno il compito di indicare, nel caso emergessero, criticità nel procedimento di produzione ed erogazione dei servizi pubblici.

Per meglio chiarire, per fabbisogno standard – in base a quanto definito dalla normativa vigente, in modo particolare la Legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale – si intende quel riferimento che “valorizzando l’efficienza e l’efficacia, costituisce l’indicatore rispetto al quale comparare e valutare l’azione pubblica”. In altri termini, il concetto di fabbisogno standard –

soprattutto in questo momento del tutto particolare dal punto di vista della congiuntura economica e della tenuta dei conti pubblici – costituisce, né più né meno, il livello ottimale di un determinato servizio che viene valutato a *costi standard*.

Al comma secondo è previsto che sia il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a richiedere – direttamente – alle amministrazioni centrali dello Stato i dati e le informazioni provenienti dalle banche dati, per porre in essere quanto descritto nel comma appena citato sopra. I dati citati saranno trasmessi per via telematica dalle amministrazioni centrali dello Stato che agevoleranno anche l'accesso ad altri dati del SISTAN. Semplicemente per riportare una informazione la più completa possibile, ricordiamo che il SISTAN consiste nella rete di soggetti pubblici e privati che fornisce l'informazione statistica ufficiale.

A partire dall'anno 2013, i risultati delle azioni previste sopra – al comma primo – saranno comunicati direttamente alle Amministrazioni centrali dello Stato da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Tenendo presente quanto emerso e comunicato dalle Amministrazioni centrali dello Stato – come appena visto – le stesse avanzano delle proposte normative, attraverso accordi della durata di tre anni con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per superare la spesa storica, così da realizzare gli obiettivi posti nei commi appena analizzati. Queste norme proposte verranno, poi, inserite nella Legge di Stabilità o in un apposito Disegno di Legge collegato alla manovra di finanza pubblica.

Al comma 6 si prevede che i cosiddetti "nuclei di analisi e valutazione" – previsti espressamente dalla Legge n. 196 del 2009, *Legge di contabilità pubblica* – debbano controllare l'attuazione e i risultati ottenuti dai provvedimenti previsti nel comma appena analizzato (il comma 5). Gli eventuali scostamenti sono comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

R.M.

Art. 10 - Riduzione delle spese dei Ministeri e monitoraggio della spesa pubblica

In materia di riduzione delle spese delle amministrazioni centrali dello Stato, di cui ai successivi commi, a decorrere dal 2012, sono esclusi (comma 1) il fondo per il finanziamento ordinario delle università, le risorse destinate alla ricerca, all'istruzione scolastica e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il fondo unico per lo spettacolo e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali nonché, limitatamente all'anno 2012, il fondo per le aree sottoutilizzate.

Il comma 2 stabilisce che le amministrazioni centrali dello Stato, ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, assicurano, a decorrere dall'anno 2012, una riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati in uno specifico allegato alla manovra (la riduzione di spesa è complessivamente pari, in termini di saldo netto, a 1.500 milioni di euro nel 2012, a 3.500 milioni di euro nel 2013 e a 5.000 milioni di euro nel 2014; in termini di indebitamento netto a 1.000 milioni di euro nel 2012, a 3.500 milioni di euro nel 2013 e a 5.000 milioni di euro nel 2014).

Il Ministro dell'Economia e delle finanze (comma 3), nelle more della definizione degli interventi correttivi volti al conseguimento degli obiettivi di riduzione indicati, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile una quota delle risorse iscritta nel bilancio pluriennale dello Stato, per un ammontare pari agli importi indicati in uno specifico allegato alla manovra.

Il comma 4 prevede che, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2012-2014, i Ministri competenti propongano gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 2. Il Ministro dell'Economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi.

Nel caso in cui (comma 5) la verifica mostri che gli interventi correttivi predisposti dai Ministri competenti non risultano adeguati al conseguimento dei prefissati obiettivi in termini di indebitamento netto ai sensi del comma 2, si prevede che il Ministro dell'Economia e delle finanze riferisca al Consiglio dei Ministri e che, eventualmente, con la legge di stabilità, sia disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, nell'ambito delle spese

rimodulabili (si tratta delle spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo e delle spese di adeguamento al fabbisogno, ossia quelle spese che sono quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni) delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al comma 3.

Il comma 6 prevede l'abrogazione dell'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 78/2010 (convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"), recante disposizioni volte ad ottimizzare la spesa per consumi intermedi delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, al fine di conseguire una riduzione annua della spesa stessa in misura pari al 3% nel 2012 e al 5% a decorrere dal 2013 rispetto alla spesa del 2009.

Il comma 7 dispone il definanziamento delle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali, sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2008, 2009 e 2010, non risultano impegnati (ossia che abbiano costituito economie di bilancio negli anni di riferimento). Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 30 settembre 2011, sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disponibilità finanziarie individuate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo ammortamento dei titoli di Stato.

Il comma 8, con una modifica ai primi tre commi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato", stabilisce la riduzione, da tre a due anni, del termine di perenzione dei residui passivi propri di conto capitale (si tratta del termine per l'eliminazione dal bilancio dei residui, ossia delle somme di conto capitale impegnate ma non pagate nel corso degli esercizi precedenti) e di alcuni residui passivi di parte corrente. Gli stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre del precedente esercizio possono essere mantenuti in bilancio come residui non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono. Infine, le somme che hanno costituito economie di bilancio, relative alla prima annualità di una autorizzazione di spesa pluriennale, possono essere riscritte con la legge di bilancio, per un solo esercizio finanziario, nella competenza dell'esercizio successivo a quello terminale della stessa autorizzazione (questa disposizione non si applica alle autorizzazioni di spesa permanenti e dei fondi del personale, del fondo occupazione, del fondo opere strategiche e del fondo per le aree sottoutilizzate; per tali fondi continuano ad applicarsi le disposizioni di conservazione in deroga).

Il comma 9 dispone modifiche alla disciplina, di cui all'articolo 3, comma 39, della legge n. 244 del 2007 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", che reca le modalità di quantificazione dell'ammontare degli stanziamenti in conto residui da eliminare a seguito di apposito programma di ricognizione e le modalità di successivo utilizzo. In sostanza, viene introdotto il limite massimo del 50% dei versamenti, relativo all'ammontare degli stanziamenti, da iscrivere in bilancio compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e comunque nei limiti degli effetti positivi stimati in ciascun anno in termini di indebitamento netto conseguenti all'eliminazione dei residui. Inoltre, si prevede che i suddetti stanziamenti siano iscritti in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per il finanziamento di nuovi programmi di spesa o di quelli già esistenti.

Il comma 10 prevede l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di tutte le norme che dispongono la conservazione nel conto dei residui di somme iscritte negli stati di previsione dei Ministeri, non impegnate al termine dell'esercizio precedente, ai fini del loro utilizzo nell'esercizio successivo. Sono escluse le norme relative ai fondi del personale, al fondo occupazione, al fondo opere strategiche e al fondo per le aree sottoutilizzate.

Il comma 11 stabilisce che gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato per le spese decentrate verifichino, ai fini della registrazione dell'impegno di spesa, l'effettiva sussistenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata, identificando l'atto o il contratto cui conseguono l'obbligo dello Stato ed il conseguente diritto di terzi.

Il comma 12 invece, dispone che il Ministro dell'Economia e delle finanze, in presenza di uno scostamento rilevante rispetto agli obiettivi indicati per l'anno considerato dal Documento di economia e finanza (DEF) e da eventuali aggiornamenti, possa disporre, con proprio decreto da pubblicare in Gazzetta ufficiale, la limitazione all'assunzione di impegni di spesa e all'emissione

di titoli di pagamento a carico del bilancio dello Stato. Il blocco è disposto entro limiti percentuali determinati in misura uniforme rispetto a tutte le dotazioni di bilancio.

Il comma 13 prevede che, per le medesime finalità di cui al comma precedente (nel caso di scostamento rilevante rispetto agli obiettivi indicati nel DEF), il Ministro dell'Economia e delle finanze possa disporre, con proprio decreto, la riduzione delle spese di funzionamento degli enti e organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, inclusi nell'elenco degli enti appartenenti al conto economico consolidato della pubblica amministrazione redatto dall'ISTAT. Sono esclusi gli enti territoriali, gli enti da questi vigilati e gli organi costituzionali. Gli organi interni di revisione e di controllo vigilano sull'applicazione di tale decreto, assicurando la congruità delle conseguenti variazioni di bilancio. Il maggiore avanzo derivante dalle riduzioni di spese disposte ai sensi della norma in esame è indisponibile; è possibile tuttavia renderlo nuovamente disponibile con successivo decreto.

Con il comma 14 viene autorizzata, per gli anni 2012, 2013 e 2014, in via sperimentale e nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, la possibilità di adottare variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie relative alle spese rimodulabili del bilancio dello Stato, nell'ambito di ciascun Ministero, anche tra programmi differenti. La misura della variazione, qualora siano interessate autorizzazioni di spesa di fattore legislativo, non deve comunque pregiudicare il conseguimento delle finalità definite dalle relative norme sostanziali e non può superare il 20% delle risorse finanziarie complessivamente stanziata. Inoltre, si ribadisce il divieto di utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per il finanziamento delle spese di parte corrente. Le variazioni sono disposte con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze e hanno effetto esclusivamente per l'esercizio in corso. Sugli schemi di decreto è previsto il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che deve essere espresso entro quindici giorni dalla data di trasmissione; i decreti possono comunque essere adottati qualora sia decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza. Nel caso in cui il Parlamento non approvi la corrispondente variazione in sede di esame del disegno di legge di assestamento i decreti perdono efficacia fin dall'inizio.

Il comma 15 reca una norma interpretativa dell'articolo 21, comma 6, secondo e terzo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica", definendo che nell'ambito degli oneri inderogabili (ossia la categoria delle spese non rimodulabili del bilancio dello Stato consistenti nelle spese per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo) rientrano esclusivamente le spese cosiddette obbligatorie; si tratta delle spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, delle spese per interessi passivi, delle spese derivanti da obblighi comunitari e internazionali, delle spese per ammortamento di mutui e delle spese vincolate a particolari meccanismi o parametri, determinati da leggi che regolano la loro evoluzione.

Viene posticipato, con il comma 16, dal 31 luglio al 30 settembre, il termine entro cui l'ISTAT effettua annualmente, con proprio provvedimento, la ricognizione delle amministrazioni pubbliche ai fini della legge 196/2009.

Il comma 17 dispone che per provvedere all'estinzione dei crediti, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2010, si può intervenire incrementando, per l'anno 2011, il fondo per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)". Si tratta dei crediti il cui pagamento rientra tra le regolazioni debitorie pregresse, in base ai criteri di contabilità nazionale e il cui ammontare è accertato con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, anche sulla base delle risultanze emerse con specifica circolare. L'incremento può avvenire attraverso l'utilizzo delle disponibilità, per l'anno 2011, del fondo sospesi con la Banca d'Italia e mediante versamento al bilancio dello Stato di una quota, fino a 2 miliardi di euro, delle risorse disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta (presenti presso la contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio"). I crediti, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2010 (comma 18), possono essere estinti in presenza di richiesta del creditore e del parere conforme dell'Agenzia del demanio.

Il comma 19, allo scopo di potenziare l'attività di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, stabilisce che i rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali delle pubbliche amministrazioni e delle autorità indipendenti, sono scelti tra gli iscritti in un elenco, tenuto dal citato Ministero, in possesso di requisiti professionali stabiliti con decreto di natura non regolamentare. In sede di prima applicazione,

sono iscritti nell'elenco i soggetti che svolgono funzioni dirigenziali, o di pari livello ed i soggetti equiparati, nonché i dipendenti del Ministero che, alla data di entrata in vigore della norma in esame, sono già componenti di collegi di cui al presente comma. I soggetti anzidetti ed i magistrati della Corte dei Conti possono, comunque, far parte dei collegi di revisione o sindacali delle pubbliche amministrazioni, anche se non iscritti nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.

Il comma 20, modificando l'ultimo periodo dell'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 78-2010, dispone che sono esclusi dai limiti alla spesa annua previsti dal citato comma 8 i convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca e gli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari, le feste nazionali previste da disposizioni di legge e quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché, per il 2012, le mostre autorizzate, nel limite di spesa complessivo di 40 milioni di euro (nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente nonché dal patto di stabilità interno).

Il comma 21 stabilisce che i titoli quali azioni, obbligazioni, Bot, Cct, ecc., sequestrati nell'ambito di procedimenti penali o in applicazione di misure di prevenzione patrimoniali o a seguito di irrogazione di sanzioni amministrative, siano venduti nel rispetto dei principi indicati dalla normativa vigente.

C.T.

Art. 11 - Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione

Eccoci, nuovamente, come più volte visto negli articoli precedenti, ad un articolo che interviene per portare una maggiore razionalizzazione per ciò che riguarda gli acquisti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni, in modo particolare tendendo ad una centralizzazione degli acquisiti stessi. Si parla esplicitamente, al comma 1, della data del 30 settembre prossimo (anno 2011), data che vedrà partire un piano finalizzato ad allargare la cosiddetta quota di spesa per gli acquisti di beni e servizi che le Pubbliche Amministrazioni dovranno gestire attraverso il servizio web **www.acquistinretepa.it**. Su questo sito verranno comunicate, come specificato nell'ultima parte del comma in esame, ogni tre mesi, per quali tipi di merce verrà attuato il piano in oggetto.

Al comma successivo, il secondo, viene disposto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, utilizzando anche lo strumento della Consip, debba mettere a disposizione – anche ai sensi di quanto previsto dal Codice dell'amministrazione digitale recentemente modificato – il proprio sistema informatico di negoziazione per il riutilizzo, seguendo quanto contenuto in un apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il comma 4 prevede che – sempre nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisiti di beni e servizi del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Consip metta a disposizione delle PA degli strumenti per una gestione migliore nel processo di acquisto di beni e servizi. A questo scopo, Consip pone in essere determinate azioni, tra cui:

- a) l'elaborazione di appositi indicatori e parametri per le attività delle amministrazioni di misurazione dell'efficienza dei processi di approvvigionamento;
- b) la realizzazione di strumenti di sostegno nelle attività di programmazione, controllo e verifica poste in essere dalle PA;
- c) la messa a disposizione – dei soggetti competenti – degli strumenti utili alle attività di controllo.

È del tutto evidente il richiamo, diretto in questo caso, a delle norme contenute nella Legge Finanziaria per il 2008, la Legge n. 300 del 28 dicembre 2007, per la precisione l'articolo 2 commi 570-572. Commi in cui vengono individuati degli indicatori di "spesa sostenibile" per soddisfare i fabbisogni legati alle attività da svolgere.

Al comma 7 ci si rifà, direttamente, ad un determinato tipo di comunicazioni previste dal cosiddetto *Codice degli appalti* (Decreto Legislativo n. 163 del 2006). Le comunicazioni, quindi, che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori devono rendere all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture sono indirizzate, anche attraverso l'accesso al casellario informatico di contratti pubblici di lavori servizi e forniture, agli organi di controllo che verificano il rispetto dei parametri prezzo/qualità.

Quanto, poi, contenuto nei primi tre commi dell'articolo in esame, viene applicato anche agli enti del Servizio sanitario nazionale.

Il comma 9 disciplina, per una razionalizzazione del sistema di pagamento delle retribuzioni dei dipendenti, la stipula di convenzioni da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze che dovranno avere efficacia dal 1° gennaio del 2013.

Il comma 10 prevede espressamente una disposizione particolare per il Ministero della Giustizia. Sostanzialmente, anche in questo punto, si cerca di giungere ad un contenimento dei costi prodotti dal Ministero della Giustizia. Viene precisato che, con un apposito Decreto del Ministero della Giustizia, vengano individuati – periodicamente – i beni e i servizi strumentali per lo svolgimento delle competenze istituzionali del Ministero in oggetto. Per individuarli, il Ministero in questione si avvale della Consip S.p.A, in quanto è da intendersi come committente centrale, in base a quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 163 del 2006, *Codice degli appalti*. Nel decreto che verrà stilato sono previsti, anche, gli estremi più importanti della convenzione che verrà istituita tra il Ministero della Giustizia e la Consip medesima.

Il successivo comma, ovvero il numero 11, va a sostituire integralmente un comma della Legge Finanziaria per il 2007 affinché vengano estese, anche alle nuove iniziative, il meccanismo della remunerazione sugli acquisti che verrà imposto agli aggiudicatari.

Da ultimo si consideri quanto previsto nel comma 12 che interviene citando una norma contenuta nella Legge Finanziaria per il 2000. Più precisamente, si prende a riferimento la relazione prevista dall'articolo 26, quarto comma, della Legge 23 dicembre n. 488 del 1999 (Finanziaria per il 2000). La relazione citata, come scritto chiaramente, dovrà indicare i risultati raggiunti dal lato della riduzione di spesa e realizzati attuando quanto contenuto nell'articolo in commento. La relazione deve essere inviata, entro il mese di giugno di ogni anno, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la precisione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

R.M.

Art. 12 – Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici

Viene affidata larga parte delle attività di manutenzione che riguardano il patrimonio immobiliare pubblico all'Agenzia del demanio, organismo che avrà modo di gestire in maniera accentrata le risorse per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili che - previa corrispondente riduzione degli stanziamenti a disposizione delle amministrazioni interessate.

Vengono fatte salve le quote residuali necessarie alle piccole manutenzioni e ad altri interventi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che confluiranno in appositi fondi di parte corrente e di conto capitale presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

A.T.

Art. 13 - Rimodulazione di fondi

Il disposto normativo in titolo riguarda i depositi dormienti: com'è noto il DPR 22.6.2007 n. 116, che ne reca il regolamento, prevede l'estinzione dei depositi bancari con saldo superiore a 100 euro che non vengono utilizzati da oltre dieci anni ed il trasferimento delle somme su di essi depositate al Fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per risarcire i risparmiatori vittime di frodi finanziarie (legge 23.12.2005 n. 266, art. 1, comma 345).

Ciò premesso, il comma 1 dell'articolo 13 rimodula la dotazione del c.d. "fondo depositi dormienti" di cui all'articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005, prevedendo che essa sia ridotta dell'importo di 100 milioni per l'anno 2011 e sia incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2015.

Il comma 2 riduce per l'importo di 49,5 milioni di euro per l'anno 2011 la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 7-quinquies del decreto-legge n. 5 del 2009 (fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi).

Il comma 3 riduce la dotazione del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dall'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge n. 185 del 2008, di 252 milioni di euro per l'anno 2012; 392 milioni di euro per l'anno 2013; 492 milioni di euro per l'anno 2014; 592 milioni di euro per l'anno 2015; 542 milioni di euro per l'anno 2016; 442 milioni di euro per l'anno 2017; 342 milioni di euro per l'anno 2018; 292 milioni di euro per l'anno 2019; 242 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

F.S.

Art. 14 – Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici

Commi 1-5 (Controllo sugli enti di previdenza ed assistenza di diritto privato).

I suddetti commi attribuiscono alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) i compiti di controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti di diritto privato, che gestiscono forme di previdenza obbligatorie di base, compresi gli enti di previdenza obbligatoria dei liberi professionisti privatizzati in applicazione del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509.

A.MA.

Commi 6-14 (Istituto Luce – Cinecittà)

Questi commi introducono una serie di disposizioni destinate al riordino della SpA Cinecittà-Luce, attraverso la costituzione della società a responsabilità limitata Istituto Luce-Cinecittà, di cui il Ministero dell'Economia assume la titolarità della partecipazione. I commi prevedono anche il procedimento per la liquidazione della Cinecittà-Luce SpA e il suo trasferimento alla società Finctecna SpA, oppure ad una società da essa controllata interamente, oltre a disposizioni relative alle risorse umane, patrimoniali e strumentali della società.

In data 11 maggio 2009 è avvenuta la fusione per incorporazione dell'Istituto Luce S.p.A. in Cinecittà Holding S.p.A., che ha dato vita alla nuova società Cinecittà - Luce S.p.A.

La normativa riguardante le attività della società è rimasta quella costituita dal D.P.R. 12 novembre 1984, n. 905, e dall'art. 5-bis del d.l. 23 aprile 1993, n. 118.

Dispone il primo, approvando il nuovo testo dello statuto dell'Ente autonomo di gestione per il cinema, che l'Ente provvede a gestire, operando secondo criteri di economicità, le partecipazioni statali ad esso trasferite o da esso acquisite nel settore della produzione cinematografica, nel quale l'attività dell'Ente dovrà tendere precipuamente a fornire una produzione nazionale di qualità artistica e culturale, che costituisca veicolo di informazione e strumento di formazione del pubblico. La norma prevede poi che l'Ente possa costituire società per azioni o assumere partecipazioni in società aventi il medesimo oggetto e procedere al riassetto e alla riorganizzazione delle società controllate, in modo da assicurarne l'efficienza e coordinarne le iniziative.

A sua volta, l'art. 5-bis del d.l. n. 118 del 1993, dopo aver disposto la trasformazione dell'Ente in società per azioni, stabilisce che il Ministro del tesoro assume la titolarità delle relative partecipazioni e il Ministro per i beni e le attività culturali esercita i diritti dell'azionista, sentito il Ministro del tesoro, per quanto riguarda i profili patrimoniali, finanziari e statutari.

Prevede inoltre che la società debba presentare, annualmente, unitamente alle società in essa inquadrate, una proposta di programma di produzione, distribuzione e promozione in Italia e all'estero di opere cinematografiche di interesse culturale, un programma di attività nei settori dell'esercizio, delle industrie tecniche e dei servizi, nonché una proposta di programma di attività finanziaria volta al potenziamento del cinema nazionale e un programma di riconversione e restauro di pellicole e materiali fotocinematografici dei propri archivi; e debba inoltre presentare un programma di acquisizione e potenziamento di sale cinematografiche per promuovere in particolare la programmazione della cinematografia italiana ed europea. Sulla base del programma preventivamente approvato, il Ministero dei beni e delle attività culturali assegna ed eroga le relative sovvenzioni a valere sul Fondo unico per lo spettacolo.

Il comma n. 6 prevede la costituzione della SRL Istituto Luce - Cinecittà, con sede a Roma. Tra le finalità della costituzione di tale società è ricompresa la salvaguardia delle attività e delle funzioni svolte fino ad oggi dalla Cinecittà - Luce s.p.a., che viene posta in. Il capitale sociale della società è stabilito in 15.000 euro. La titolarità della relativa partecipazione, che non può formare oggetto di diritti a favore di terzi, è assunta dal Ministero dell'economia e delle finanze, mentre i diritti del socio sono esercitati dal Ministero per i beni e le attività culturali, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma n. 7 stabilisce che all'onere che deriva dalla sottoscrizione delle quote di capitale per la costituzione della società (fissato in euro 15.000, come già scritto, per l'anno 2011) si provvede attraverso la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 163 del 1985, recante la disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo, così come determinata dalla tabella C della legge finanziaria 2010.

Il comma n. 8 prevede l'individuazione delle risorse umane, strumentali e patrimoniali appartenenti alla società Cinecittà Luce s.p.a da trasferire alla società Istituto Luce - Cinecittà a titolo gratuito. A tal fine si provvede con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di costituzione della società a responsabilità limitata.

Il comma n. 9 stabilisce che il Ministro per i beni e le attività culturali emani annualmente un atto di indirizzo contenente gli obiettivi strategici della società. L'atto di indirizzo si riferisce a una serie di attività e servizi di interesse generale fra i quali sono compresi:

- a) le attività di conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio filmico, fotografico e documentaristico;
- b) la distribuzione di opere prime e seconde, e cortometraggi sostenute dal Ministero per i beni e le attività culturali e la produzione documentaristica basata sul patrimonio di cui alla lettera a).

Il comma in esame prevede inoltre che nell'atto di indirizzo:

- non possano essere ricomprese le attività di produzione cinematografica o di distribuzione di opere filmiche diverse da quelle indicate nel punto b);
- possono essere ricomprese attività strumentali di supporto e complementari ai compiti espliciti nel settore cinematografico dalle strutture competenti del Ministero per i beni e le attività culturali.

Il comma n. 10 stabilisce che la società Istituto Luce - Cinecittà presenta ogni anno al Ministro per i beni e le attività culturali una proposta di programma coerente con gli obiettivi strategici contenuti nell'atto di indirizzo. Il programma annuale è approvato dal Ministro per i beni e le attività culturali, che assegna anche le risorse finanziarie necessarie per il suo svolgimento e per il funzionamento della società.

Il comma successivo dispone che la società Cinecittà - Luce s.p.a. dalla data di emanazione del Decreto Ministeriale di cui al comma 8, è posta in liquidazione e trasferita alla Società Fintecna SpA o ad una società da essa interamente controllata.

Il comma n. 12 disciplina la nomina, la composizione e il compenso di un collegio di tre periti nominati dai seguenti enti: uno dalla società trasferitaria, uno dal Ministero per i beni e le attività culturali e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il collegio di periti avrà il compito di realizzare una verifica della situazione economico-patrimoniale della società e una valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione della società trasferita.

Il comma n. 13 stabilisce che nel Decreto Ministeriale di individuazione delle risorse umane, strumentali e patrimoniali di cui al comma 8 possa essere previsto il trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali di alcune funzioni attualmente svolte dalla società Cinecittà - Luce s.p.a. Lo stesso Decreto individuerà inoltre le risorse umane, strumentali e finanziarie da attribuire al Ministero per i beni e le attività culturali, così come quelle finanziarie a legislazione vigente da attribuire al Ministero mediante corrispondente riduzione del trasferimento a favore di Cinecittà - Luce s.p.a.

Il comma in esame, quindi, disciplina il rapporto di lavoro di quei dipendenti che: a) sono assunti a tempo indeterminato; b) non hanno qualifica dirigenziale; c) sono in servizio presso la società Cinecittà - Luce s.p.a e non saranno trasferiti alla nuova s.r.l.; tali dipendenti saranno inquadrati nei ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali, sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza e previo espletamento di una procedura selettiva di verifica dell'idoneità. Di conseguenza si prevede la rideterminazione del personale del Ministero

in misura corrispondente a quello trasferito e si disciplina il trattamento economico del personale inquadrato.

Il comma n. 14 stabilisce infine che tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi dal 6 al 13 sono esenti da qualunque imposta diretta o indiretta, tasse, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato.

F.Q.

Art. 15 – Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attività dei commissari straordinari

Il disposto in titolo detta una normativa generale relativa ai casi di dissesto degli enti sottoposti alla vigilanza dello Stato, confermando la disciplina speciale vigente per determinate categorie di enti pubblici.

Il comma 1 delinea la casistica in cui la nuova disciplina verrà applicata cioè, nello specifico, quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente raggiunga un livello di criticità tale da non potere assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, ovvero, quando l'ente stesso non possa far fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi.

In tal caso, il Ministro vigilante emana un decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in base al quale l'ente è posto in liquidazione coatta amministrativa, i relativi organi decadono ed è nominato un commissario.

Il commissario è tenuto a provvedere alla liquidazione dell'ente, a non procedere a nuove assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in posti che si dovessero rendere vacanti, e a estinguere i debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione, ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente. Ogni atto in violazione di tali disposizioni è da considerarsi nullo.

Le funzioni, i compiti ed il personale a tempo indeterminato dell'ente sono collocati in altra pubblica amministrazione, ovvero in una agenzia, con la conseguente attribuzione di risorse finanziarie comunque non superiori alla misura del contributo statale già erogato in favore dell'ente. Al personale trasferito sarà corrisposto il precedente trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, erogato al momento del trasferimento, nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto, è attribuito per la differenza un assegno *ad personam*, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto è stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato. Le disposizioni del comma 1 in esame non si applicano agli enti territoriali ed agli enti del servizio sanitario nazionale.

Il comma 2 prevede la revoca, in ogni momento e con le modalità previste per la nomina, dei:

- commissari straordinari del Governo nominati, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali;

- commissari straordinari delegati nominati, ai sensi dell'art. 20 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185109, al fine di vigilare sui tempi di realizzazione degli investimenti pubblici di competenza statale ritenuti prioritari per lo sviluppo economico del territorio nonché per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali;

- commissari straordinari del Governo nominati, ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 8 luglio 2010, n. 105110, per la realizzazione di interventi urgenti ed indifferibili, connessi alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell'energia e delle fonti energetiche che rivestono carattere strategico nazionale, ovvero per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico;

- i commissari e sub commissari *ad acta* nominati, ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159111, per l'attuazione dei piani di rientro sanitari.

Al commissario o sub commissario revocato spetta soltanto il compenso previsto con riferimento all'attività effettivamente svolta.

Il comma 3 interviene sui compensi prevedendo che, dal 1° gennaio 2012, le retribuzioni dei commissari o sub commissari (ad eccezione dei commissari per i piani di rientro, cfr. comma 4) sia composto da una parte fissa, che non può superare 50 mila euro annui e da una parte variabile, correlata al raggiungimento degli obiettivi, nonché al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale. Anche la parte variabile non può superare 50 mila euro annui.

Sempre dal 1° Gennaio 2012, si procede alla rideterminazione nei termini stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per gli incarichi di commissario e sub commissario, conferiti prima di tale data. La violazione di tali disposizioni costituisce responsabilità per danno erariale.

Il comma 4 prevede che i compensi dei commissari per i piani di rientro sanitari restino determinati secondo la metodologia di calcolo e negli importi indicati nei relativi decreti del Ministro dell'economia e finanze, di concerto col Ministro della salute.

Con riferimento al il commissario monocratico delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse ad amministrazione straordinaria, il comma 5 prevede che egli sia affiancato da due ulteriori commissari.

La finalità dichiarata dalla disposizione in esame è quella di contenere i tempi di svolgimento delle procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347112, nelle quali sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella fase di liquidazione.

I due ulteriori commissari sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo economico con le modalità di cui all'art. 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270113.

A ciascun commissario il collegio può delegare incombenze specifiche.

I compensi del commissario unico sono conseguentemente ripartiti per tre.

F.S.

Art. 16 - Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico

Comma 1. (Blocco delle assunzioni). Al fine del contenimento della spesa in materia di pubblico impiego adottate nell'ambito della manovra di finanza pubblica per gli anni 2011-2013, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze, può essere disposta la proroga di un anno:

del blocco delle assunzioni (limitazioni del *turn over*), con esclusione dei Corpi di polizia, dei vigili del fuoco, delle agenzie fiscali e degli enti pubblici non economici (*lettera a*); blocco degli stipendi del personale della pubblica amministrazione (*lettera b*).

Inoltre si autorizza il Governo a:

- fissare le modalità di calcolo relative all'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale (*lettera c*);
- semplificare e rendere obbligatorie le procedure di mobilità del personale tra le pubbliche amministrazioni (*lettera d*);
- adottare ulteriori misure di risparmio come la digitalizzazione e la semplificazione delle procedure, la riduzione dell'uso delle autovetture di servizio (*lettera g*).

Comma 2. (Blocco degli stipendi). Il blocco degli stipendi viene esteso anche al personale convenzionato con il SSN.

Comma 3. (Clausola di salvaguardia). Reca la clausola di salvaguardia, nel caso in cui i provvedimenti previsti al comma 1 non vengano adottati, ovvero, si verificano risparmi di spesa minori. In questo caso, il Ministro dell'economia e delle finanze provvederà, con proprio decreto, alla riduzione fino a concorrenza alle spese di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi:

- il Fondo per il finanziamento ordinario dell'università;
- le risorse destinate alla ricerca;
- le risorse destinate al finanziamento del 5 per mille dell'irpef;
- le risorse destinate all'istruzione scolastica;
- il Fondo unico dello Spettacolo;
- le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali.

Comma 4, 5, 6. (Piani triennali di razionalizzazione della spesa). Le amministrazioni pubbliche, entro il 31 marzo di ogni anno, devono disporre piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Gli eventuali risparmi, così ottenuti, possono essere utilizzati, nell'importo massimo del 50%, per la contrattazione integrativa. Il restante 50% deve essere versato invece in un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

Dei suddetti piani triennali di razionalizzazione deve essere data informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative.

Comma 7. (Misure di salvaguardia). Si prevedono misure di salvaguardia, in caso di provvedimento giurisdizionale che accolga uno dei ricorsi presentati avverso i provvedimenti attuativi del taglio degli stipendi più alti (riduzione del 5% e del 10% dei trattamenti economici dei dipendenti pubblici superiori a 90.000 euro e a 150.000 euro annui) e blocco temporaneo degli adeguamenti retributivi dei magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, disposti dal decreto-legge 78/2010.

Comma 8. (Esecuzione delle decisioni della Corte costituzionale in materia di pubblico impiego). Si prevede che, quando la Corte costituzionale dichiara illegittimo il provvedimento, da parte delle pubbliche amministrazioni, di assunzioni a tempo indeterminato, ivi comprese le assunzioni derivanti da stabilizzazioni, di trasformazione di rapporti a tempo indeterminato, di inquadramento o di promozione, in tal caso il provvedimento è nullo di diritto; viene ripristinata la situazione preesistente a far data dalla pubblicazione della relativa sentenza della Corte costituzionale; il dirigente competente provvede obbligatoriamente e senza indugio al ritiro degli atti nulli ed a comunicare agli interessati gli effetti della predetta sentenza sul relativo rapporto di lavoro.

Comma 9. (Assenze per malattia – visite fiscali). Riscrive la disciplina in merito ai controlli sulle assenze per malattia dei pubblici dipendenti (visite fiscali). In particolare la visita fiscale è necessariamente richiesta sin dal primo giorno solo se l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

Comma 10. (Visite fiscali anche al personale in regime di diritto pubblico). La disciplina delle visite fiscali è estesa anche al personale non contrattualizzato (magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e Forze di polizia dello Stato, personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, ecc...).

Comma 11. (Risoluzione del rapporto di lavoro per raggiungimento anzianità massima contributiva). Si prevede che la pubblica amministrazione possa risolvere unilateralmente il contratto di lavoro al compimento di 40 anni di anzianità contributiva, senza fornire ulteriori motivazioni, qualora essa abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri applicativi, con atto generale di organizzazione interna, sottoposto al visto dei competenti organi di controllo.

A.MA.

Art. 17 - Razionalizzazione della spesa sanitaria

Il comma dell'articolo in esame prevede che il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale (a cui concorre lo Stato) sia incrementato, per il 2013, dello 0,5% e per il 2014 dell'1,4 %.

Tali incrementi determinano un'economia di spesa pari, in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, a 2.500 milioni di euro per il 2013 e a 5.000 milioni per il 2014. La definizione delle misure necessarie, ai fini del conseguimento dei nuovi livelli finanziari, sarà demandata ad un'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da stipularsi entro il 30.04.12. In caso di inadempienza saranno applicate le norme di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del medesimo comma 1; tali norme concorrono al conseguimento dei risparmi secondo le quote percentuali fissate dal comma 2.

La lettera *a)* prevede che, a decorrere dal 01.07.12, l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture indichi alle regioni i prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza dei beni, prestazioni e servizi, sanitari e non sanitari, individuati, da parte

dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, tra quelli di maggiore impatto, in termini di costo a carico del Servizio sanitario nazionale.

La lettera *b*) concerne la spesa farmaceutica ospedaliera e, in via eventuale, la spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale, sempre con riguardo all'ipotesi di mancata stipulazione dell'intesa.

Per tale ipotesi, si pone, a decorrere dal 2013, a carico delle aziende farmaceutiche, una quota, non superiore al 35 per cento, dell'eventuale superamento del tetto, a livello nazionale, della spesa farmaceutica ospedaliera; l'onere è imputato alle aziende in proporzione ai rispettivi fatturati, relativi ai farmaci ceduti alle strutture pubbliche. Tale norma sarà disciplinata da un regolamento governativo, da emanarsi entro il 30 giugno 2012. In caso di inadempienza l'Agenzia Italiana del Farmaco modificherà, con decorrenza dal 2013, le tabelle di raffronto tra la spesa farmaceutica territoriale delle singole regioni e, in corrispondenza di questa revisione, il tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale sarà ridotto, a livello nazionale ed in ogni singola regione, al 12,5 per cento, sempre a decorrere dal 2013.

La lettera *c*), insieme con il successivo comma 2, introduce - sempre con riguardo all'ipotesi di mancata stipulazione dell'intesa - un limite di spesa per l'acquisto di dispositivi medici, a decorrere dal 2013, a livello nazionale e in ciascuna regione; il limite è pari al 5,2 per cento, rispettivamente, del fabbisogno sanitario nazionale standard e di quello regionale.

La lettera *d*) del comma 1 prevede - sempre con riguardo all'ipotesi di mancata stipulazione dell'intesa - l'introduzione, a decorrere dal 2014, mediante regolamento governativo, di misure di compartecipazione alla spesa (*tickets*) per l'assistenza farmaceutica e per le altre prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale. Tali misure sono aggiuntive rispetto a quelle eventualmente già disposte dalle regioni e possono essere ridotte dalle medesime regioni, purché sia assicurato, anche con misure alternative, l'equilibrio economico finanziario, il quale deve essere, a tal fine, certificato in via preventiva.

Il comma 3 estende agli anni 2013 e 2014 l'applicazione dell'art. 2, commi 71, 72 e 73, della L. 23 dicembre 2009, n. 191; tali commi recano disposizioni, per il triennio 2010-2012, in materia di spese per il personale (ivi compresi i soggetti non inquadrati come lavoratori dipendenti) del Servizio sanitario nazionale, ponendo misure di contenimento di tali spese, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e al rispetto dei livelli di finanziamento previsti per il Servizio sanitario nazionale.

Il comma 4 concerne le regioni sottoposte ai piani di rientro dal disavanzo sanitario.

La lettera *a*) introduce una procedura per l'ipotesi in cui si riscontri che l'attuazione dei piani di rientro o dei programmi operativi sia ostacolata da disposizioni regionali di rango legislativo. Qualora il consiglio regionale non adotti le modifiche adeguate entro i termini indicati, provvede il Consiglio dei Ministri (nell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 120 della Costituzione), adottando misure anche normative.

La lettera *b*) riguarda i programmi operativi, già previsti, in via transitoria, ai fini della prosecuzione, oltre i termini temporali originariamente stabiliti, dell'attuazione del piano di rientro.

Le lettere *c*) e *d*) concernono la Regione Abruzzo.

La lettera *e*) modifica la disciplina sul divieto transitorio di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni sottoposte ai summenzionati piani di rientro e in cui, alla data del 1° gennaio 2011, operasse il commissario *ad acta* per l'attuazione del piano medesimo.

La lettera *f*) riguarda le regioni, sottoposte ai piani di rientro dal disavanzo sanitario, per le quali operi eventualmente il blocco automatico del *turn over* del personale del Servizio sanitario regionale, in conseguenza della mancata adozione dei provvedimenti necessari per il ripianamento del suddetto disavanzo. La nuova norma consente, nel rispetto di determinate condizioni e procedure, il conferimento, in deroga al blocco, di incarichi di dirigenti medici responsabili di struttura complessa.

Il comma 5 concerne la copertura degli oneri finanziari relativi agli accertamenti medico-legali sui dipendenti pubblici, assenti dal servizio per malattia.

Il comma 6 incrementa di 486,5 milioni di euro, per il 2011, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato. L'aumento in oggetto è, in sostanza, volto ad assicurare, per il periodo 1° giugno 2011-31 dicembre 2011, la copertura finanziaria, in favore delle regioni, ai fini della sospensione della quota di partecipazione al

costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (*ticket* relativo agli assistiti non esentati).

Il comma 7 contempla la proroga, fino al 2013, del progetto di sperimentazione gestionale, coordinato dall'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà (I.N.M.P.) e volto alla ricerca, alla formazione, alla prevenzione ed alla cura delle malattie connesse alle migrazioni ed alla povertà.

In base al comma 8, il Ministero della salute verifica l'andamento della sperimentazione gestionale, ai fini della definizione dell'assetto a regime dell'I.N.M.P. o della soppressione del medesimo Istituto.

Il comma 9 prevede, in relazione alla proroga, un finanziamento di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011-2013; alla copertura si fa fronte, per il 2011, riducendo l'autorizzazione di spesa per l'attuazione del cosiddetto trattato italo-libico (fatto a Bengasi il 30 agosto 2008) e, per gli anni 2012-2013, nell'ambito delle risorse del fondo sanitario nazionale.

Il comma 10 prevede una revisione del regolamento ministeriale di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, secondo le disposizioni di cui alle lettere da *a)* a *d)* del medesimo comma. Mentre le lettere *a)* e *b)* concernono l'organizzazione dell'Agenzia, le successive lettere *c)* e *d)* riguardano anche i corrispettivi e i diritti annuali a carico di soggetti privati.

F.S.

Art. 18 - Interventi in materia previdenziale

Comma 1. (Aumento dell'età pensionabile per le lavoratrici dipendenti private ed autonome). Si dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un progressivo elevamento dell'età pensionabile per le lavoratrici dipendenti del settore privato ed autonome. In base alla progressione, il requisito di 65 anni si applica a decorrere dal 1° gennaio 2031.

Va tenuto presente che ai valori minimi in oggetto bisogna aggiungere gli incrementi generali, che si opereranno ai sensi della normativa sull'adeguamento dei requisiti agli incrementi della speranza di vita.

Comma 2. (Trattamento di disoccupazione). Dalla data (6 luglio 2011) di entrata in vigore del presente decreto legge, la normativa in materia di ammortizzatori sociali per i lavoratori non rientranti nell'ambito di applicazione dell'indennità di mobilità, riconosciuta fino al 2011, è soppressa. Parimenti, qualora i predetti lavoratori siano percettori dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali (8 mesi per i soggetti di età inferiore a 50 anni e 12 mesi per i lavoratori di età pari o superiore a 50 anni), viene concesso un trattamento aggiuntivo. Il trattamento aggiuntivo è pari alla differenza tra la misura dell'indennità di mobilità e l'indennità di disoccupazione normale ed è corrisposto per un numero di mesi pari alla durata dell'indennità di disoccupazione.

Comma 3. (Indicizzazione delle pensioni). Per gli anni 2012 e 2013 la perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali si applica nella misura del 100% per le pensioni di importo inferiore a 3 volte la pensione minima (circa 1.405 euro mensili); per le pensioni medie, cioè quelle di importo compreso tra il 3 e 5 volte la pensione minima (tra 1.405 e 2.341 euro), si applica il 90% della perequazione automatica; mentre per le pensioni superiori a 5 volte la pensione minima (cioè circa 2.341 euro mensili) la rivalutazione è sospesa (ma per la parte di pensione fino a 1.405 euro viene rivalutata al 70%).

Comma 4. (Adeguamento alla speranza di vita). I requisiti per i trattamenti pensionistici e per l'assegno sociale vengono elevati di tre mesi a partire dal 1° gennaio 2013; prima di questa modifica, l'adeguamento alla speranza di vita doveva scattare dal 1° gennaio 2015.

Comma 5. (Norma antibadante). Si dispone che dal 1° gennaio 2012 la pensione di reversibilità viene ridotta del 10% per ogni anno di matrimonio in meno rispetto al numero di dieci anni, nei casi in cui il matrimonio sia contratto tra un ultrasettantenne, se la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni e se il matrimonio è durato meno di 10 anni. Sono esclusi i casi in cui vi siano figli di minore età, studenti, o inabili.

Commi 6 - 9. (Trattamenti pensionistici Inpdap). Questi commi recano alcune norme di interpretazione autentica concernenti i criteri di calcolo, vigenti in passato, della perequazione

automatica dell'indennità integrativa speciale dei trattamenti pensionistici degli ex dipendenti pubblici. Il contenzioso, oggetto delle norme di interpretazione autentica, riguarda il periodo compreso tra il gennaio 1983 e il dicembre 1994.

Comma 10. (Gestione previdenziale enti creditizi). Il comma reca una norma di interpretazione autentica sul riparto degli oneri finanziari relativi alla corresponsione dei trattamenti pensionistici del personale di enti pubblici creditizi, per il quale fossero previste forme pensionistiche alternative al regime generale Inps. Nello specifico, si conferma che la base di calcolo della quota percentuale dei trattamenti pensionistici, a carico della gestione speciale, va determinata con esclusivo riferimento all'importo del trattamento pensionistico effettivamente corrisposto dal fondo di provenienza, con esclusione della quota eventualmente erogata ai pensionati in forma capitale.

Comma 11. (Iscrizione obbligatoria agli enti previdenziali di diritto privato di soggetti già pensionati). Il comma dispone l'obbligo di contribuzione, per i titolari di un trattamento pensionistico, agli enti previdenziali di diritto privato, qualora essi percepiscano redditi derivanti dallo svolgimento di attività professionali rientranti nel campo di applicazione di una di tali forme previdenziali. Per questi soggetti, gli statuti ed i regolamenti dei suddetti enti previdenziali devono prevedere una contribuzione minima non inferiore al 50% di quella prevista in via ordinaria per gli iscritti.

Comma 12. (Iscrizione obbligatoria di determinate categorie di lavoratori autonomi alla Gestione separata Inps). Viene specificato l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata Inps per tutti i lavoratori autonomi che svolgono un'attività non subordinata all'iscrizione ad appositi albi professionali.

Comma 13. (Enasarco. Natura integrativa della copertura integrativa). Viene confermato che la contribuzione obbligatoria alla Fondazione di diritto privato Enasarco ha natura integrativa. Cioè, Enasarco è un fondo pensione integrativo e non sostituisce perciò l'obbligo di iscrizione anche all'Inps.

Comma 14. (Convenzioni per il contrasto all'evasione contributiva). Il Ministero del lavoro, l'Inps, l'Inail, l'Agenzia delle entrate e gli enti previdenziali di diritto privato possono stipulare convenzioni per il contrasto dell'omissione ed evasione contributiva, mediante l'incrocio dei dati e delle informazioni.

Comma 15. (Decreto di attuazione delle disposizioni contenute nei precedenti commi 11-14). Il comma demanda ad un decreto del Ministero del lavoro la definizione delle disposizioni attuative di quanto previsto nei precedenti commi da 11 a 14.

Comma 16. (Contribuzione di malattia). Viene stabilito che i datori di lavoro sono tenuti alla contribuzione per i trattamenti di malattia corrisposti dall'Inps, anche qualora i datori, in base a disposizioni di legge o contrattuali, corrispondano un'autonoma indennità di malattia.

Comma 17. (Disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro). Il comma riconosce l'efficacia delle disposizioni contenute nei contratti collettivi e negli accordi economici delle organizzazioni sindacali fasciste.

Comma 18. (Previdenza agricola: salario convenzionale medio). Contiene una norma di interpretazione autentica, in cui si ribadisce che la base di calcolo delle prestazioni temporanee degli operai agricoli a tempo determinato, nonché la relativa base imponibile contributiva, non comprendono le voci di trattamento di fine rapporto (comunque esse siano denominate dalla contrattazione collettiva).

Comma 19. (Contributo di solidarietà sulle prestazioni integrative dei lavoratori parastatali). Con norma di interpretazione autentica viene ribadito che il contributo di solidarietà del 2% sulle prestazioni integrative erogate o maturate a favore dei dipendenti degli enti pubblici, rientranti nella cosiddetta area del parastato, dalle relative forme integrative della previdenza obbligatoria soppresse a decorrere dal 1° ottobre 1999, è dovuto anche dai dipendenti in servizio sulla quota maturata fino al 30 settembre 1999 ed è trattenuto sulla retribuzione percepita in costanza di attività lavorativa.

Comma 20. (Fondo di previdenza casalinghe). Si prevede che, a decorrere dal 1° ottobre 2011, la contribuzione al Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari possa essere effettuata anche tramite esercizi commerciali convenzionati (es.: supermercati, ecc.). Le modalità attuative della presente norma sono stabilite dall'Inps.

N.B. L'iscrizione al suddetto Fondo è volontaria.

Comma 21. (Disposizioni relative all'Inail e al soppresso Ispel). Viene disposta una proroga dell'incarico di direttore generale dell'Ispel, con riferimento alla fase transitoria. L'Ispel è stato soppresso e le sue funzioni sono state attribuite all'Inail.

Comma 22. (Riconoscimento invalidità civile). La norma, ai fini della razionalizzazione e dell'unificazione del procedimento relativo al riconoscimento dell'invalidità civile, della cecità civile, della sordità, dell'handicap e della disabilità, consente alle Regioni, anche in deroga alla normativa vigente, di affidare all'Inps, attraverso la stipula di specifiche convenzioni, le funzioni relative all'accertamento dei requisiti sanitari.

Comma 22-bis. (Contributo di solidarietà del 5-10% sulle pensioni d'oro). Il presente comma, introdotto dal relatore, stabilisce un contributo di solidarietà, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, sugli importi delle pensioni eccedenti i 90 mila euro lordi l'anno e fino ai 150 mila euro del 5%; il contributo di solidarietà sale al 10% per la parte di pensione eccedente i 150 mila euro l'anno. A predetti importi concorrono anche i trattamenti erogati a titolo di previdenza integrativa.

Comma 22-ter. (Decorrenza del trattamento pensionistico per le pensioni di anzianità con 40 anni di contribuzione). La norma introduce lo slittamento di 1 mese della finestra mobile per chi matura i requisiti per la pensione di anzianità con 40 anni di contribuzione nel 2012; di 2 mesi per chi matura i predetti requisiti nel 2013 e di 3 mesi per chi matura i predetti requisiti nel 2014. Si salva da questa norma il personale del comparto scuola.

Comma 22-quater. (Eccezioni alla norma del comma 22-ter). La norma contenuta nel precedente comma 22-ter, non si applica nei limiti del numero di 5.000 lavoratori, che maturano i requisiti al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, a condizione che siano in mobilità o in cigs.

Comma 22-quinquies. (Monitoraggio delle domande di pensionamento a cura dell'Inps). L'Inps provvede al monitoraggio delle domande dei lavoratori, rientranti nella normativa di cui al comma 22-ter, presentate prima della data di conversione in legge del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 5.000 domande di pensione, l'Inps non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal comma 22-quater.

A.MA.

Art. 19 - Razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica

I commi da 1 a 3 dell'articolo n.19 riguardano la disciplina del sistema nazionale di valutazione per l'istruzione scolastica, prevedendo un programma straordinario di reclutamento per l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione (**Invalsi**) e l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (**Ansas**); a decorrere dal settembre 2012, quest'ultima viene soppressa ed è ripristinato l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (**Indire**), quale ente di ricerca.

In base al comma 1, i commissari straordinari dell'Invalsi e dell'Ansas avviano urgentemente un programma straordinario di reclutamento, da concludersi entro il 31 agosto 2012, nel limite delle dotazioni organiche degli enti, nonché entro il limite dell'80% delle proprie entrate correnti complessive. A decorrere dal 1° settembre 2012 l'Ansas è soppressa ed è ripristinato l'Indire, quale ente di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare. L'Istituto si articolerà in 3 nuclei territoriali e si raccorderà anche con le Regioni.

Si dispone conseguentemente l'abrogazione dei commi 610 e 611 dell'articolo 1 della Legge finanziaria per il 2007, ferma restando la soppressione degli ex Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE).

Il comma successivo stabilisce che, successivamente alla conclusione del programma straordinario di reclutamento, all'Invalsi e all'Indire si applichino i limiti assunzionali di cui all'articolo 9, comma 9, del Decreto-Legge n. 78 del 2010; tale articolo prevede che, per il triennio 2011-2013, gli enti di ricerca possano procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80% delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite del 20% delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a

tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente. La predetta facoltà di assunzione è fissata nella misura del 50% per l'anno 2014 e del 100% a decorrere dall'anno 2015.

Il comma n. 3 dispone che, con Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengano individuate, per il triennio 2012-2014, le risorse finanziarie conseguenti ai predetti interventi di razionalizzazione, iscritte nello stato di previsione del sopraccitato Ministero a legislazione vigente, da destinare ad un apposito fondo da istituire nel medesimo stato di previsione finalizzato al finanziamento del sistema nazionale di valutazione. Tali risorse confluiscono, a decorrere dal 2013, sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) per essere destinate al funzionamento dell'Indire e dell'Invalsi.

Il comma successivo prevede la soppressione delle istituzioni scolastiche autonome e l'aggregazione della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado in istituti comprensivi, che per acquisire l'autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.

Il comma n. 5 stabilisce che non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, che saranno conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome. Come riportato nella relazione illustrativa della presente legge, l'applicazione di tale disposizione ridurrà il numero di autonomie di 1.130 unità e comporterà una riduzione dei posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi, contribuendo alle economie di spesa previste dall'art. 64 del d.l. n. 112 del 2008.

Il comma n. 6 abroga il comma 4 dell'articolo 459 del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, riguardante l'esonero e il semiesonero dall'insegnamento per i docenti con funzioni vicarie dei dirigenti scolastici, consentito a condizioni più favorevoli, cioè sulla base di un numero di classi inferiore di un quinto rispetto alle ipotesi contemplate nei commi precedenti, quando si tratti di scuole o istituti funzionanti con plessi di qualunque ordine di scuola, sezioni staccate o sedi coordinate.

(I commi n. 2 e 3 del citato TU stabiliscono che i docenti di scuola dell'infanzia ed elementare possono ottenere l'esonero quando si tratti di circolo didattico con almeno ottanta classi, e che i docenti di scuola media, di istituti comprensivi, di istituti di istruzione secondaria di secondo grado e di istituti comprensivi di scuole di tutti i gradi di istruzione possono ottenere l'esonero quando si tratti di istituti e scuole con almeno cinquantacinque classi, o il semiesonero quando si tratti di istituti e scuole con almeno quaranta classi).

Il comma n. 7 dispone che, a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012, assicurando in ogni caso la quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per il bilancio dello Stato dall'applicazione dell'articolo 64 del Decreto-Legge n. 112 del 2008.

Il Comitato di verifica tecnico-finanziaria di cui al comma 7 del medesimo articolo provvederà annualmente al monitoraggio e alla verifica del conseguimento degli obiettivi summenzionati.

Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio si applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lettera b), della Legge finanziaria 2007, che stabilisce di ridurre le dotazioni complessive di bilancio del Ministero della pubblica istruzione, ad eccezione di quelle relative alle competenze spettanti al personale della scuola e dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione, in maniera lineare, fino a concorrenza degli importi indicati.

Il comma n. 10 reca l'interpretazione autentica dell'articolo 22, comma 2, della Legge finanziaria 2002, chiarendo che il parere delle competenti Commissioni parlamentari deve essere acquisito ogni volta che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvedono alla modifica dei parametri sulla base dei quali è determinata la consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA.

La relazione tecnica precisa che la disposizione si rende necessaria per chiarire il corretto *iter* relativo all'emanazione dei provvedimenti sulla determinazione delle piante organiche, stante anche il contenzioso insorto in materia; pertanto, in base alla normativa vigente, essendo i

predetti parametri definiti ai sensi dell'articolo 2 del DPR n. 81 del 2009, le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA saranno determinate con decreti del MIUR, sentito il MEF, senza l'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari.

Il comma n. 11 conferma il limite massimo dell'organico dei docenti di sostegno in termini di rapporto medio nazionale docente/alunni disabili, pur recependo il principio sancito dalla sentenza della Consulta n. 80/2010, concernente la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga per gli alunni con una certificata gravità dell'*handicap*.

Il comma prevede:

- una razionalizzazione dell'organico di sostegno, con l'assegnazione dei docenti alla scuola o alla rete di scuole, con la previsione di un docente ogni due alunni disabili e assicurando l'integrazione degli alunni disabili usufruendo sia dei docenti di sostegno che di quelli di classe;
- la prioritaria destinazione delle risorse assegnate per la formazione del personale docente agli interventi di formazione di tutto il personale docente sulle modalità di integrazione degli alunni disabili;
- l'integrazione delle commissioni mediche, nei casi di valutazione della diagnosi funzionale costitutiva del diritto all'assegnazione del docente di sostegno all'alunno disabile, con un rappresentante dell'INPS.

I commi da 12 a 15 dettano la disciplina per il personale docente permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, collocato fuori ruolo ed idoneo ad altri compiti.

Il comma n. 12 stabilisce che il predetto personale che presenta istanza:

- assuma la qualifica di assistente amministrativo o tecnico;
- venga reimmesso in ruolo su posto vacante e disponibile, con priorità nella provincia di appartenenza e tenendo conto delle sedi indicate dal richiedente, sulla base di criteri stabiliti con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- mantenga il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

Per il personale che non presenta l'istanza ivi prevista o la cui istanza non sia accolta per carenza di posti disponibili è prevista la mobilità intercompartimentale, transitando obbligatoriamente nei ruoli del personale amministrativo delle Amministrazioni dello Stato, delle Agenzie, degli enti pubblici non economici e delle università con il mantenimento dell'anzianità maturata, nonché dell'eventuale maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale pensionabile riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti (comma n. 13).

Il comma successivo dispone che la mobilità di cui al comma precedente si realizza compatibilmente con le facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente per gli enti destinatari del personale interessato, ed avviene all'interno della regione della scuola in cui attualmente il personale è assegnato, ovvero in altra regione, nell'ambito dei posti disponibili.

In base a quanto disposto dal comma n. 15, un Decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca individuerà le pubbliche amministrazioni destinatarie del personale di cui al comma n. 13, le procedure da utilizzare per l'attuazione della mobilità intercompartimentale, nonché le qualifiche e i profili professionali da attribuire al medesimo personale.

Il comma n. 16 prevede infine l'emanazione, entro il 6 luglio 2012, di un regolamento di delegificazione, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con la Conferenza unificata, al fine di garantire la piena coerenza del nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui al Decreto Legislativo n. 226 del 2005, con le intervenute modifiche ordinamentali al sistema di istruzione secondaria superiore.

F.Q.

Art. 20 - Nuovo patto di stabilità interno: parametri di virtuosità

L'articolo in esame è – da molti punti di vista – uno dei più importanti dell'intero testo normativo della cosiddetta *Manovra di Stabilità finanziaria*. Viene, in pratica, rivisto e mitigato il cosiddetto Patto di Stabilità interno, prevedendo nuovi parametri di virtuosità da applicare ai Comuni.

Ora, apriamo una breve parentesi e ripercorriamo – sommariamente – qual è la posizione del nostro Movimento riguardo al Patto di Stabilità interno, così da renderci conto di come, da ormai molti anni, esso rappresenti per gli amministratori locali un vero e proprio spauracchio. Nei pensieri di ogni amministratore locale, infatti, l'allocuzione "Patto di Stabilità" ricorre da diversi anni come un incubo, e nel momento della predisposizione del bilancio di amministrazione rappresenta – né più né meno – un vincolo da cui districarsi è talvolta estremamente complesso. Il tema, sempre all'ordine del giorno, è ritornato ancor più di attualità allorché la Lega Nord, ancora recentemente dal *prato di Pontida*, ha chiesto – espressamente – una sua revisione, per consentire ai Comuni "virtuosi" di allentare le strette maglie ora vigenti.

La questione del Patto di Stabilità interno degli Enti Locali (che vale solo per le Province e i Comuni sopra i 5.000 abitanti) è vista, dalla Lega Nord, in maniera chiara: la Lega Nord è da sempre fortemente convinta della necessità di rivedere il Patto, per renderlo più aderente alle necessità degli Enti Locali (necessità di effettuare investimenti soprattutto in opere infrastrutturali). Ed è quanto fatto proprio con questo articolo all'interno della manovra di Stabilità finanziaria.

Il Patto di Stabilità – è bene ricordarlo – ha lo scopo di coordinare la finanza degli Enti Locali con quella dello Stato. Quindi, la parte di stabilità che tocca direttamente gli Enti Locali è residuale rispetto alle decisioni prese a livello centrale, perché il problema non è certamente il deficit del singolo Comune, in quanto è il deficit pubblico che non deve essere superiore al 3 per cento, mentre il debito pubblico dovrebbe essere al di sotto del 60 per cento del PIL (obiettivo che il nostro Paese si è prefissato in sede comunitaria).

L'idea del Patto, comunque, prende avvio nel 1996, anno in cui si decise – nel vertice europeo di Dublino (Consiglio Europeo) – di garantire la stabilità economica e monetaria dei Paesi dell'Unione. Nelle Conclusioni finali di quel Consiglio Europeo, si può leggere espressamente: *"Il trattato impone agli Stati membri, nella terza fase dell'UEM, l'obbligo di evitare disavanzi eccessivi. Finanze pubbliche sane sono di fondamentale importanza per preservare le condizioni di stabilità economica negli Stati membri e nella Comunità"*.

Un anno più tardi, nel corso di un incontro ad Amsterdam, i vertici degli Stati membri si ritrovarono per definire uno strumento in grado di finalizzare quanto discusso l'anno precedente in Irlanda. Ad Amsterdam, di fatto l'Europa (ma potremmo affermare, senza timore di essere sconfessati, la Germania), impose la linea guida per dare attuazione a quella seconda fase (nota come "convergenza economica") delle tre previste, per arrivare al compimento della Unione Economica e Monetaria continentale, iniziata, di fatto, con l'avvio della terza, ed ultima, ovvero con introduzione dell'Euro tra il 1999 e il 2002. La tappa finale dell'Euro, così come la conosciamo noi oggi, passava dunque per lo stretto vincolo del Patto di stabilità, le cui motivazioni alla base della sua introduzione, come detto, debbono ricercarsi nella volontà di proteggere la moneta unica da situazioni di instabilità economica che connotavano alcuni degli Stati che avrebbero voluto rientrare nell'area Euro¹.

Da qui arriviamo, per quanto riguarda il nostro Paese, alla Legge Finanziaria del 1999, la prima che vide l'applicazione diretta, sul piano interno, di quanto deciso a livello comunitario. Questo, comunque, è un breve riassunto della storia di come è nato – a livello interno – il Patto di Stabilità. Vediamo, ora, il contenuto dell'articolo 20 del testo della manovra di Stabilità finanziaria.

Al primo comma si precisa che dall'anno 2012 – ad esclusione della componente sanitaria – le modalità per raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica delle singole Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, oltre che agli Enti Locali presenti sul territorio, verranno direttamente concordate tra lo Stato, la Regione e le Province autonome, previo accordo da raggiungere nel Consiglio delle autonomie locali. In caso il Consiglio stesso non sia, ancora, stato istituito, l'accordo verrà stipulato con i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI delle singole Regioni. È inoltre stabilito che, in caso di mancato rispetto degli obiettivi, le stesse Regioni e Province autonome dovranno, necessariamente, intervenire con più sforzi, che si sostanziano nella differenza tra l'obiettivo complessivo e il risultato complessivo che invece è stato raggiunto.

Restano, in ogni caso, ferme:

¹ Si veda "Patto di Stabilità. Storia dell'incubo che (forse) finirà", di Andrea Recaldin, in *la Padania*, Mercoledì 6 Luglio 2011, pag. 6.

- le sanzioni vigenti a carico degli Enti responsabili del mancato rispetto degli obiettivi posti dal Patto di Stabilità interno;
- il monitoraggio centrale;
- il termine perentorio – stabilito nel 31 ottobre – per inviare la comunicazione contenente la rimodulazione degli obiettivi.

Il successivo comma (il secondo) risulta essere, per una migliore rivisitazione dei parametri su cui poggia l'intero Patto di stabilità, alquanto importante. Attraverso un apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per gli Affari Regionali, gli Enti sottoposti al rispetto del Patto vengono suddivisi – in relazione agli indici di virtuosità raggiunti – in 4 classi di merito. In particolar modo, si prevedono i seguenti parametri di virtuosità:

- a) convergenza – da ritenersi come prioritaria – tra la spesa storica e i costi/fabbisogni standard;
- b) rispetto del Patto di Stabilità interno (ovvero, se in precedenza l'Ente in questione è stato, da questo punto di vista, virtuoso);
- c) incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell'Ente preso in esame, in relazione al numero dei dipendenti rapportati alla popolazione residente;
- d) autonomia finanziaria;
- e) equilibrio di bilancio di parte corrente;
- f) grado di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per gli Enti Locali;
- g) rapporto tra le entrate provenienti dalla lotta all'evasione fiscale e i tributi erariali, questo per le Regioni;
- h) effettiva e concreta partecipazione degli Enti Locali all'azione di contrasto all'evasione fiscale;
- i) rapporto tra le entrate correnti riscosse ed accertate;
- j) azioni di dismissioni di partecipazioni societarie, rispettando la normativa vigente.

Il comma 2-bis, aggiunto da un emendamento approvato nel corso dell'esame di conversione in Legge del Decreto-Legge in esame, precisa che i parametri precedentemente definiti (nel comma sopra) siano comparati ad indicatori di riferimento (benchmark) quali criteri di tipo qualitativo e quantitativo in grado di rappresentare, efficacemente, un rapporto tra input ed output sui servizi resi dall'Ente medesimo.

Al comma 2-ter, anch'esso aggiunto nel corso della conversione in Legge del Decreto-Legge in oggetto, si è introdotto uno specifico coefficiente di correzione.

Il comma successivo, il 2-quater, interviene direttamente a modificare una parte (un comma, il 31 dell'articolo 14) del Decreto-Legge n. 78 del 2010 (Manovra economica – estate 2010). In sostanza, vengono fissati i parametri demografici minimi per l'insieme dei Comuni che devono esercitare le funzioni fondamentali in forma associata (tetto deciso in 5.000 abitanti), definendo anche i tempi per l'attuazione dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali da parte dei piccoli Comuni.

Il comma 3 prevede l'esenzione – per quei Comuni che saranno inseriti nella prima fascia (quella più virtuosa) come visto al comma secondo – dal partecipare, dal 2013, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. In sostanza, si prevede un vero e proprio alleggerimento dei vincoli imposti ai Comuni, costretti – in molti casi – a fare grandi sforzi per adempiere ai parametri del rispetto di bilancio ecc. Ora, sempre come previsto in questo comma, per gli enti virtuosi l'obiettivo strutturale deve essere il saldo finanziario di zero. Ad ogni modo, il contributo che gli "enti virtuosi" dovranno dare alla manovra per il 2012, viene ulteriormente ridimensionato, con un apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, affinché non vi siano effetti negativi – relativamente all'indebitamento netto e al fabbisogno – che superino i 200 milioni di Euro.

Il comma 4 estende anche al 2014 e anni successivi le misure finanziarie decise dalla manovra correttiva dello scorso anno (manovra estate 2010, ovvero il Decreto-Legge n. 78 del 2010), già disposte e decise per l'anno 2013.

Al comma 5 viene previsto che per il 2013 e per gli anni successivi, gli Enti sottoposti al rispetto del Patto di Stabilità interno – cioè Regioni, Province, Comuni superiori a 5.000 abitanti e le Province autonome di Trento e Bolzano – contribuiscono con ulteriori misure relative al fabbisogno e all'indebitamento netto, ovvero:

- a) le Regioni a Statuto ordinario contribuiscono per 800 milioni di Euro per il 2013 e per 1,6 miliardi di Euro partendo dal 2014;
- b) le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome (Trento e Bolzano) concorrono per 1 miliardo di Euro per l'anno 2013 e per 2 miliardi di Euro dal 2014;
- c) le Province partecipano con il proprio contributo pari a 400 milioni di Euro per il 2013 e per 800 milioni di Euro a partire dal 2014;
- d) i Comuni, invece, 1 miliardo di Euro per il 2013 e 2 miliardi di Euro partendo dal 2014.

Al comma 9 si interviene relativamente alle assunzioni di personale da parte degli Enti Locali. Vengono aggiunti due periodi al comma 7 dell'articolo 76 del Decreto-Legge n. 112 del 2008 (anticipo di Manovra economica, estate 2008), che intendono includere nella disciplina del contenimento delle assunzioni degli Enti, anche quelle spese di alcuni tipi di società locali, ad esempio quelle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono affidatarie in modo diretto di servizi pubblici locali senza gara ecc. In ogni caso, la disposizione del comma che si sta analizzando non viene applicata alle società quotate su mercati regolamentari.

I commi dal 10 al 12 introducono delle misure che possiamo definire antielusive in merito alle regole del Patto di Stabilità. Per la precisione, il comma 10 va ad introdurre, dopo il comma 111 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2010, il comma 111-bis, stabilendo che quei contratti e altri atti attivati dalle Regioni e dagli Enti Locali che risultano in un certo senso uscire dalle regole del Patto, sono da considerarsi nulli (quindi, privi di efficacia). Al comma successivo, il numero 11, viene apertamente specificato che quanto appena visto – sulla nullità degli atti ecc. – verrà applicato per quei contratti di servizio e quegli atti realizzati dopo l'entrata in vigore del Decreto che in questa sede si sta commentando.

Il comma 12 va ad aggiungere un comma – l'11-ter – all'articolo 1 della citata Legge n. 222/2010 (Legge di Stabilità 2010), prevedendo sanzioni pecuniarie per coloro che saranno responsabili di atti elusivi verso le regole del Patto di Stabilità interno.

Il comma 13 prevede l'obbligo da parte dei Comuni di sciogliere le società in perdita. Si va ad eliminare l'ultimo periodo del comma 32 dell'articolo 32 del Decreto-Legge 78 del 2010 (manovra estiva 2010). Ora, per chiarire, ricordiamo che il citato comma 32 vieta ai Comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti di costituire società. Entro la scadenza del 31 dicembre del 2013, tali Comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data del 31 maggio 2010, ovvero ne cedono le partecipazioni. Questa disposizione – comunque – non viene applicata alle società costituite da più Comuni, la cui popolazione superi i 30.000 abitanti, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, che abbiano, al 31 dicembre del 2013, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi e che non abbiano avuto riduzioni di capitale causate da perdite di bilancio, oppure perdite per cui il Comune sia stato obbligato a procedere al ripiano.

I successivi commi – 14 e 15 – intervengono statuendo alcune disposizioni particolari in merito alle azioni che le Regioni devono intraprendere a seguito di Sentenze da parte della Consulta (Corte Costituzionale). Il comma 14, in particolare, dispone che le Regioni, entro tre mesi dalla pubblicazione della decisione sulla Gazzetta Ufficiale, comunichino alla Presidenza del Consiglio/Dipartimento per gli Affari Regionali, le azioni iniziate e le spese conseguenti per ovviare agli intendimenti della Consulta.

Al comma seguente è stabilito che nel caso si verificasse un diniego da parte delle Regioni interessate, sarà direttamente il Governo – esercitando il potere sostitutivo che gli compete – ad intervenire.

Il comma 16 collega, direttamente, i trasferimenti statali in favore degli Enti Locali soppressi in base a quanto stabilito dalla Legge sul federalismo fiscale (Legge n. 42/2009), stabilendo che si riferiscono anche alle risorse destinate al Fondo sperimentale di riequilibrio e, successivamente, anche al Fondo perequativo. Le somme residue – nel caso ci fosse insussistenza dei Fondi citati – verranno versate all'entrata del bilancio dello Stato dagli Enti Locali.

R.M.

Art. 21 - Finanziamento di spese indifferibili dell'anno 2011

L'articolo in oggetto destina risorse per il trasporto pubblico locale: 314 milioni di euro alle regioni a statuto ordinario per le esigenze del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, connesse all'acquisto del materiale rotabile, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno; 400 milioni di euro annui, dal 2011, alimentano il fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, il cui utilizzo è escluso dai vincoli del patto di stabilità.

Viene introdotto un sovrapprezzo al canone per il trasporto di passeggeri sulle linee ad alta velocità, destinando i relativi introiti alla diminuzione del costo di accesso all'infrastruttura ferroviaria per i servizi oggetto di contratti di servizio pubblico. Vengono dettate nuove disposizioni circa l'organismo di regolazione dell'accesso all'infrastruttura ferroviaria. Sono dettate inoltre nuove norme sulle ferrovie in regime di gestione commissariale governativa attribuendo allo Stato le relative funzioni. Viene autorizzata per l'anno 2011, la spesa di 200 milioni di euro per adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali.

Vengono inoltre stanziati 64 milioni di euro annui, a decorrere dal 2011, da destinare alle spese per la gestione dei mezzi della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile.

Si prevede l'inserimento degli "*eventi celebrativi di carattere internazionale*" tra gli interventi che possono essere finanziati con somme provenienti dal Fondo esigenze indifferibili ed urgenti, incrementato dall'art. 1, comma 40, della legge di stabilità 2011.

A.T.

Art. 22 - Conto di disponibilità

L'articolo in questione decide una serie di interventi per quanto concerne la programmazione dei flussi di cassa per realizzare una più efficiente gestione del debito pubblico. Si parla, in modo specifico, dei flussi di cassa volti al miglioramento delle risorse finanziarie che sono depositate presso la Tesoreria dello Stato.

In particolar modo, e a semplice titolo di esempio, all'articolo 1 si prevede che le amministrazioni pubbliche titolari di conti aperti presso la Tesoreria dello Stato comunichino per via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze la stima dei flussi di cassa giornalieri.

Al comma 3, invece, viene prevista una sperimentazione – che sarà attivata dal 1° agosto 2011 – che durerà un anno e mezzo (18 mesi), per adottare strumenti corretti ed utili per ottimizzare l'attività di previsione giornaliera dei flussi finanziari che transitano per la Tesoreria dello Stato.

R.M.

Art. 23 - Norme in materia tributaria

In questo articolo, in particolare, e sempre in considerazione dell'intento di reperire risorse – vale a dire introiti – per mantenere in equilibrio i conti pubblici, viene previsto l'innalzamento dell'IRAP per alcuni soggetti passivi. Ad esempio, per le società di capitali e gli enti commerciali esercenti attività di imprese concessionarie, abbiamo un innalzamento del 4,20 per cento dall'aliquota.

Per le banche, invece, l'aliquota IRAP passa al 4,65% dal 3,9% precedente, mentre per le imprese assicurative la percentuale della nuova aliquota – sempre dell'IRAP a loro carico – è, ora, del 5,9%.

Al comma 6 viene specificato che quanto contenuto nell'articolo che si sta commentando verrà applicato a decorrere del periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del Decreto (Manovra di Stabilità finanziaria) in oggetto.

L'articolo successivo, il 7, si riferisce all'imposta di bollo sui conti di deposito titoli. Si va, in pratica, ad incrementare l'ammontare dell'imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai

depositi di titoli inviati dagli intermediari finanziari. Sostanzialmente, viene inasprita l'imposta di bollo che grava sui dossier titoli.

Il comma 8 interviene sul Decreto-Legge n. 78 del 2010, la manovra economica dell'estate 2010. La modifica che viene apportata riguarda la ritenuta che viene applicata in occasione di pagamenti fatti con bonifici. La ritenuta – a titolo di acconto dell'imposta sul reddito – passa dal 10% al 4%.

Con il comma 9 si modificano due commi, i primi due, dell'articolo 84 del cosiddetto TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al DPR n. 917 del 1986). Grazie a queste modifiche, si stabilisce che le perdite relative ai periodi di imposta precedenti – per le società di capitali – siano riportabili senza limiti di tempo, e comunque nella misura non superiore all'80 per cento del reddito di ciascun anno. Tale regola, comunque, non è valida per le perdite dei primi tre esercizi, che restano ancora compensabili senza limiti di tempo.

Il successivo comma 10 interviene affinché il regime di deducibilità degli accantonamenti sia ancora più vigoroso. In modo particolare, è stabilito nell'uno per cento il limite per le spese di ripristino o di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili e per le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione (vedi il cosiddetto "fondo di ripristino").

Le disposizioni appena analizzate, previste nel comma 10, come deciso nel comma 11, vengono applicate direttamente dal periodo di imposta vigente al momento dell'entrata in vigore del Decreto in oggetto.

Più avanti, il comma 21 interviene applicando un'addizionale erariale – a partire dall'anno in corso (2011) – per le autovetture e gli autoveicoli che superano una determinata potenza che deve essere superiore ai 225 chilowatt. In questo caso, per ogni chilowatt di potenza aggiuntiva sopra questa linea di demarcazione, verrà applicata l'addizionale di 10 euro. Tale sovrattassa, definiamola così, verrà pagata seguendo le modalità e i termini stabiliti con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate (che verrà emanato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della disposizione in oggetto).

Il comma 22 prevede alcune disposizioni in merito alle cosiddette partite IVA inattive. La finalità della disposizione è di aumentare le attività di prevenzione e repressione di quei fenomeni legati alla frode in materia di IVA, sia nazionale che comunitaria. Nello specifico, si dispone che venga revocato d'ufficio l'attribuzione del numero di partita IVA (necessario per svolgere l'attività economico-commerciale ed essere iscritto, regolarmente, al registro apposito), nel caso in cui il relativo titolare non ha esercitato la propria attività per un periodo corrispondente a tre annualità consecutive.

Il comma 23 – sempre in relazione alla questione delle partite IVA – stabilisce che per i titolari di partita IVA, anche se obbligati, che hanno omesso la propria dichiarazione di cessazione attività, intervenga una sanatoria. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Decreto in commento possono sanare questa posizione versando l'importo uguale alla sanzione minima, ridotta ad un quarto (129 Euro).

I successivi commi che vanno dal 24 al 27 disciplinano alcune norme volte ad ampliare il campo dei destinatari delle richieste di indagini finanziarie da parte dell'Amministrazione fiscale. Si consente agli uffici stessi dell'Amministrazione fiscale di poter acquisire informazioni – anche da società ed enti di assicurazione – per ciò che concerne le attività di natura finanziaria. Vengono, poi, introdotte alcune norme per razionalizzare le attività di indagine attraverso l'accesso all'industria finanziaria.

Il comma 28 è un punto molto importante della Manovra di Stabilità finanziaria. Si interviene esplicitamente sui cosiddetti studi di settore. Un tema, come noto, da sempre al centro delle azioni politiche della Lega Nord.

La questione degli studi di settore, per moltissime piccole e medie imprese, rappresenta – né più né meno – un vero e proprio fardello. Nel corso degli ultimi anni la Lega Nord si è battuta per vedere, finalmente, modificare i meccanismi che regolano questi strumenti induttivi del reddito, così da mitigarne gli effetti – spesso molto negativi – per la redditività delle nostre piccole e medie imprese. Inoltre, è bene ricordare che – proprio di recente – la Corte di Cassazione, con una propria Sentenza, ha sostanzialmente rivisto il ruolo degli studi di settore, stabilendo che non possono rappresentare l'unica prova di una presunta evasione fiscale da parte del contribuente.

Comunque, venendo alla posizione sull'argomento della Lega Nord, ricordiamo che attraverso documenti di indirizzo e iniziative politiche, si è più volte apertamente manifestata la nostra volontà di riformare gli studi di settore per renderli più aderenti alle realtà produttive locali e,

soprattutto, per superare le forti difficoltà, dal punto di vista economico e di crescita produttiva, coincide con l'avvento della crisi globale.

Entrando nel dettaglio delle modifiche introdotte dalla Manovra di Stabilità finanziaria, la lettera a) del comma 28 dispone che gli studi di settore dovranno essere pubblicati – questo dal 2012 – sulla Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre del periodo di imposta nel quale entrano in vigore.

La lettera b) aggiunge un periodo al comma 1 dell'articolo 8 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997 *“Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662”*. Viene previsto che, in caso di omessa presentazione del modello contenente i dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello strumento degli studi di settore, la sanzione sia applicata nella sua massima misura (si tratta della cifra di 4 milioni di vecchie lire, ovvero 2065, 80 Euro).

La lettera c), successiva, stabilisce che l'ufficio delle imposte possa procedere ad un accertamento induttivo quando viene fatta emergere l'omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per comunicare i dati rilevanti per applicare, direttamente, gli studi di settore.

Con la lettera d) si modifica l'articolo 10 della Legge n. 146 del 1998 *“Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni vari di carattere finanziario”*. Si va a modificare la parte che prevede la limitazione della potestà accertativa nel caso in cui un soggetto non sia congruo alle risultanze degli studi di settore. Viene, infatti, eliminato un passaggio che, in caso di rettifica, nella motivazione dell'atto debbano essere evidenziate le ragioni che inducono l'ufficio a disattendere le risultanze stesse degli studi di settore, poiché risultano inadeguate a stimare in modo corretto il volume di ricavi o compensi che possono essere ascritti, potenzialmente, al contribuente.

Le lettere seguenti, per la precisione la e), f) e g), disciplinano delle analoghe modifiche alla normativa in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP, elevando del 50 per cento gli importi delle sanzioni minima e massima in caso di rettifica delle dichiarazioni relative a queste determinate imposte. La rettifica in oggetto verrà compiuta a seguito di accertamento effettuato sulla base delle risultanze proprio afferenti agli studi di settore, nella ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore medesimi. Questo avviene nel caso, ovviamente, che il contribuente non abbia presentato il relativo modello, anche successivamente uno specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Arriviamo, poi, al comma 41 che concerne alcuni interventi su quello che – per semplificare – viene definito **spesometro**. Le norme che vengono modificate sono relative al Decreto-Legge n. 78 del 2010 (Manovra estate 2010) e sono state, proprio di recente, modificate dal Decreto-Legge n. 70 del 2011, il cosiddetto “Decreto sviluppo”, e disciplinano l'obbligo della comunicazione telematica all'Amministrazione finanziaria delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo superiore ai 3.000 Euro.

Nel comma in oggetto, comunque, si prevede che gli operatori finanziari che emettono in circolazione carte di credito, di debito o prepagate e che sono, comunque, soggetti all'obbligo di comunicazione nei confronti dell'Anagrafe Tributaria, debbano anche comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni che sono effettuate nei confronti dei soggetti passivi IVA, in relazione alle quali il pagamento dei corrispettivi è stato effettuato con carte di credito, di debito o prepagate, emesse dagli operatori in oggetto. Viene, in ogni caso, rinviato ad un provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate l'indicazione precisa dei termini e delle modalità di questa comunicazione.

I commi 44 e 45 riguardano l'isola di Lampedusa, sollecitata – negli ultimi mesi – da frequenti sbarchi di clandestini sul suo territorio. Da qui, infatti, arriviamo allo stato di crisi dell'isola, già previsto con precedenti atti normativi e che è stato riconfermato con l'Ordinanza di protezione civile n. 3947 del 16 giugno 2011. In particolar modo, il comma 45 dispone che il territorio appartenente al Comune di Lampedusa sia riconosciuto, a tutti gli effetti, zona franca urbana, in base a quanto previsto da alcune disposizioni contenute nella Legge n. 296 del 1996 (Legge Finanziaria per il 2007). Al secondo periodo, però, per rendere la decisione adeguata a quanto stabilito a livello comunitario, viene precisato che quanto contenuto nel comma diverrà concretamente operativo solo dopo l'assenso degli organi comunitari.

Il comma 46 prevede la possibilità – partendo dal 2012 – di destinare la propria quota di reddito per il 5 per mille in favore di attività volte alla tutela, alla promozione e alla valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

R.M.

Comma 50-quater. Il comma conferma, a partire dal 1° gennaio 2012, gli aumenti delle aliquote di accisa sui carburanti previsti dalla determinazione del direttore dell'Agenzia delle Dogane n. 77579 del 28 giugno 2011 a seguito del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 2011, n. 75, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, recante disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo". Inoltre, continuano a disapplicarsi le norme mirate a limitare gli effetti di questi aumenti rispetto alle eventuali imposizioni regionali; sono confermate, invece, le disposizioni che prevedono il rimborso dei maggiori oneri derivanti dagli aumenti di accisa nei confronti dei soggetti esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, degli enti pubblici e imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto pubblico locale, delle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale e degli enti pubblici e imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

C.T.

Art. 24 - Norme in materia di gioco

Questo articolo, molto lungo e complesso, detta disposizione in materia di giochi.

I primi sette commi introducono la liquidazione automatica dell'imposta unica dovuta sulle scommesse e sui giochi a distanza.

In particolare, il comma 1 stabilisce che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS), avvalendosi di procedure automatizzate, proceda:

- alla liquidazione dell'imposta unica di cui al Decreto Legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante *Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288* e dei relativi interessi e sanzioni;
- al controllo della tempestività e della rispondenza rispetto ai versamenti dei concessionari alle informazioni della banca dati del Ministero dell'economia e delle finanze.

In caso di omissioni o di carenze nei versamenti dovuti, l'esito del controllo automatizzato, per evitare la reiterazione degli errori, viene comunicato al concessionario che può, a sua volta, fornire i chiarimenti necessari all'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; quest'ultima, in caso sussista pericolo per la riscossione, provvede al controllo della tempestiva effettuazione dei versamenti dell'imposta unica. In mancanza di versamento, le somme che risultano dovute a titolo d'imposta unica, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, vengono iscritte direttamente nei ruoli resi esecutivi a titolo definitivo.

Le cartelle di pagamento recanti i ruoli devono essere notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello per il quale sia dovuta l'imposta unica. È altresì previsto che in mancanza di pagamento delle cartelle esattoriali entro i termini di scadenza, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato possa procedere alla riscossione delle somme dovute anche tramite escussione delle garanzie presentate dal concessionario con la convenzione di concessione; in tal caso l'Amministrazione dovrà comunicare l'importo del credito per imposta, sanzioni ed interessi estinto tramite escussione delle garanzie ad Equitalia, affinché quest'ultima possa procedere a riscuotere coattivamente l'eventuale credito residuo.

L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il concessionario provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dalla comunicazione definitiva o derivante dal controllo automatizzato.

Le disposizioni sulla rateazione delle somme dovute di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 recante *Unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, si applicano alle somme dovute a norma del presente articolo; le garanzie previste dallo stesso articolo non sono invece applicabili nel caso in cui si verifichi che la fideiussione già presentata dal soggetto passivo di imposta a garanzia degli adempimenti dell'imposta unica sia di importo superiore alla somma da rateizzare.

I commi da 8 ad 11 riguardano le competenze di accertamento in materia di giochi pubblici.

In particolare la disposizione in esame (analogamente alla disciplina che definisce i compiti dell'Agenzia delle entrate in materia di accertamenti sulle imposte sui redditi ed IVA) prevede che le competenze in materia di rettifica e accertamento delle basi imponibili e delle imposte rilevanti ai fini dei singoli giochi spettino agli Uffici dei monopoli di Stato, anche sulla base di accertamenti constatati dalla Guardia di Finanza o da altri organi di Polizia.

Gli avvisi relativi a rettifiche e accertamenti devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello per il quale è dovuta l'imposta o, in caso di violazioni tributarie, entro i termini di decadenza e prescrizione previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante *Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662* nonché dall'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *Modifiche al sistema penale*.

Nei casi di scommesse non affluite al totalizzatore nazionale o nei casi di sottrazione di base imponibile all'imposta unica, l'Ufficio dei monopoli di Stato determina l'imposta dovuta anche in modo autonomo mediante metodologie induttive in caso di mancata collaborazione da parte del contribuente. In questo caso per la determinazione dell'imposta unica si applica l'aliquota massima prevista per ciascuna tipologia di scommessa.

La norma in esame consente altresì al contribuente cui sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica di presentare istanza di accertamento con adesione in carta libera, prima dell'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale.

Il comma n. 12 disciplina l'iscrizione nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi, prevedendo che, anche in materia di imposta di giochi pubblici con o senza vincita in denaro, in conseguenza di accertamenti non ancora definitivi, i totali dei tributi corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati siano iscrivibili a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, nella misura del 50%.

I commi da 13 a 16 dell'articolo in titolo dispongono in ordine alle attribuzioni degli Uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di controllo e di accertamento, prevedendo per essi - in ragione della loro capacità di valutare, con immediatezza, l'entità della violazione - anche la possibilità di irrogare sanzioni tributarie ed amministrative.

In particolare si prevede che gli Uffici rilevano le eventuali violazioni, occultamenti di base imponibile od omessi versamenti d'imposta e provvedono all'accertamento e alla liquidazione delle imposte o maggiori imposte dovute, vigilando altresì sull'osservanza degli obblighi previsti dalla legge.

Per le attività riferibili agli uffici periferici, il comma n. 14 attribuisce la competenza all'ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto alla data in cui è stata commessa la violazione o è stato compiuto l'atto illegittimo. Gli appartenenti all'Amministrazione, nell'esercizio dei poteri conferiti dalla legge assumono la qualità di agenti di polizia tributaria.

I suddetti compiti sono svolti dall'AAMS con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

I commi n. 17 e 18 individuano norme per la determinazione forfetaria del prelievo erariale unico (Preu).

In particolare si prevede che, nelle ipotesi in cui non sia leggibile il contatore degli apparecchi da divertimento, in quanto i dati non siano stati memorizzati, non siano leggibili, risultino memorizzati in modo non corretto o siano stati alterati, l'importo forfetario giornaliero definito con decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sia raddoppiato.

Inoltre, vengono raddoppiate le sanzioni previste per gli apparecchi che erogano vincite in denaro privi del necessario nulla osta e nelle ipotesi di apparecchi e congegni muniti del nulla osta il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo. Tali sanzioni, pertanto, vengono fissate in un importo che va dal 240 al 480 per cento dell'ammontare del prelievo erariale unico dovuto, con un minimo di euro 5.000.

I commi da 19 a 23 stabiliscono norme per il divieto di gioco per i minorenni.

Il comma n. 19 dispone - per esigenze di coordinamento con la nuova disciplina - l'abrogazione parziale dell'articolo 1, comma 70 della legge di stabilità 2011 (legge 13 dicembre 2010, n. 220) e dei commi 8, 8-bis e 9-ter (limitatamente al primo periodo) del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 recante *testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)*, commi che dettano misure di contrasto al gioco da parte dei minori ed allo sviluppo delle ludopatie, mentre il comma n. 20 esplicita il divieto di partecipazione dei minori di anni diciotto ai giochi pubblici che prevedano vincite in denaro.

Il successivo comma n. 21 dispone un inasprimento delle sanzioni già previste in materia dalla legge di stabilità. In particolare, il titolare dell'esercizio del locale che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinque mila a euro venti mila, nonché con la chiusura dell'esercizio fino a trenta giorni; le sanzioni sono applicate dall'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente in relazione al luogo e in ragione dell'accertamento eseguito. Per i soggetti che nel corso di un triennio commettono tre violazioni, anche non continuative, del presente comma è disposta la revoca di qualunque autorizzazione o concessione amministrativa.

In base a quanto disposto dal comma n. 22, nei casi in cui la violazione del divieto riguardi l'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 dell'articolo 110 *del TULPS* i concessionari per la gestione della rete telematica non possono intrattenere, neanche indirettamente, rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con il trasgressore.; qualora il titolare dell'esercizio sia una società, associazione o, comunque, un ente collettivo, le disposizioni si applicano alla società, associazione o all'ente e il rappresentante legale è obbligato in solido al pagamento delle sanzioni.

Il comma n. 23 prevede inoltre l'avvio in via sperimentale, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di procedure di analisi e verifica dei comportamenti di gioco finalizzati alla introduzione di misure di prevenzione dei fenomeni ludopatici.

I commi da 24 a 27 disciplinano i requisiti per la partecipazione a gare e per il rilascio di concessioni in materia di giochi.

Il comma n. 24 estende l'ambito dei soggetti nei cui confronti devono essere effettuati gli accertamenti antimafia anche con riferimento alla materia dei giochi pubblici, modificando l'articolo 2 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 recante *Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia*.

Non è consentita la partecipazione a gare né il rilascio o rinnovo di concessioni in materia di giochi pubblici al soggetto il cui titolare o il rappresentante legale risulti condannato, ovvero imputato o indagato per reati di mafia (art. 416-bis c.p.), associazione a delinquere (art. 416 c.p.), ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.) o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.). Il medesimo divieto si applica anche al soggetto partecipato in misura superiore al 2 per cento del capitale o patrimonio da persone fisiche condannate, imputate o indagate, per uno dei predetti delitti.

A tale fine si stabilisce che i soggetti, costituiti in forma di società di capitali, che partecipano a gare o a procedure ad evidenza pubblica nel settore dei giochi pubblici, devono dichiarare il nominativo dei soggetti che detengono una partecipazione superiore al 2%; in caso di dichiarazione mendace è disposta l'esclusione dalla gara in qualsiasi momento della procedura. Per le concessioni in corso tale dichiarazione è richiesta in sede di rinnovo.

Si dispone infine l'applicazione delle disposizioni di cui sopra per le gare indette successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

Il comma n. 28, analogamente a quanto disposto dai commi precedenti, stabilisce i requisiti per la conduzione di esercizi di gioco pubblico, escludendo dalla possibilità di essere titolari o conduttori di esercizi commerciali, locali o altri spazi in cui sia offerto gioco pubblico le persone nei cui confronti sussistano le condizioni ostative di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante *Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere*, nonché a società o imprese sulle quali penda la sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle informazioni del Prefetto di cui all'articolo 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, contenente *Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia*.

I commi da 29 a 31 prevedono l'obbligo di segnalare il trasferimento di somme verso operatori di gioco illegali da parte delle società emittenti di carte di credito, degli operatori bancari, finanziari e postali.

In particolare il comma n. 29 - in conformità con quanto stabilito dalle norme sui giochi contenute (commi da 11 a 26) nell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (*legge comunitaria 2008*) relativo all'adeguamento comunitario di disposizioni tributarie, nonché al fine di contrastare il gioco irregolare ed illegale, l'evasione, l'elusione ed il riciclaggio e di garantire l'ordine pubblico e la tutela - impone alle società emittenti carte di credito, agli operatori bancari, finanziari e postali di segnalare telematicamente all'AAMS i dati identificativi di coloro che dispongono trasferimenti di denaro a favore di operatori di gioco illegali.

Di conseguenza, il comma n. 30 detta misure sanzionatorie (di tipo pecuniario, variabili da trecentomila a un milione e trecentomila euro) per le emittenti inadempienti, mentre il comma successivo affida ad uno più provvedimenti interdittivi successivi del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione delle modalità attuative di tali disposizioni.

Il comma n. 32 prevede che una quota pari al 3% delle spese annue per la pubblicità dei prodotti di gioco, previste a carico dei concessionari relativamente al gioco del lotto, alle lotterie istantanee ed ai giochi numerici a totalizzatore, venga destinata al rifinanziamento della carta acquisti prevista dall'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria* (indicata anche come Carta dei servizi nella relazione illustrativa al provvedimento).

Il comma successivo istituisce il Bingo "a distanza", con una aliquota di imposta stabilita al 10% delle somme giocate, diversificandolo dal Bingo "di sala". Per la definizione degli importi del diritto di partecipazione, del compenso del concessionario, delle modalità di versamento dell'imposta, nonché per l'individuazione della data di decorrenza delle nuove disposizioni si rinvia al comma 12 dell'articolo 24 della legge n. 88 del 2009 (*Legge comunitaria 2008*).

Il comma n. 34 interviene in materia di regolamentazione del "poker sportivo" prevedendo che, con provvedimento del direttore generale dell'AAMS, siano disciplinati i tornei non a distanza di poker sportivo e siano altresì determinati l'importo massimo della quota di partecipazione al torneo e l'ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota. L'aliquota d'imposta unica dovuta dal concessionario è stabilita in misura pari al 3% della raccolta. È altresì prevista l'aggiudicazione, tramite gara da bandire entro il 30 novembre 2011, di concessioni novennali per l'esercizio del poker sportivo, in numero non superiore a 1.000; i punti di esercizio sono aggiudicati ai soggetti che abbiano presentato le offerte economicamente più elevate rispetto ad una base di euro 100.000.

La *ratio* dell'intervento si fonda sulla necessità di recuperare alla legalità le migliaia di circoli di poker che già operano in Italia, garantendo che l'esercizio di tali giochi sia svolto da soggetti affidabili.

I commi n. 35 e 36 stabiliscono norme per regolamentare le procedure selettive di affidamento in concessione della rete telematica degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento.

In particolare si stabilisce che entro il 30 settembre 2011 l'AAMS avvii le procedure occorrenti per un nuovo affidamento in concessione della rete per la gestione telematica del gioco lecito prevedendo:

- l'affidamento della concessione ad operatori di gioco, nazionali e comunitari, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica, mediante una selezione aperta; i soggetti aggiudicatari sono autorizzati all'installazione dei videoterminali (da un minimo del 7% fino a un massimo del 14% del numero di nulla osta, dichiarati in sede di gara, effettivamente acquisiti ed attivati entro sei mesi) a fronte del versamento di euro 15.000 per ciascun terminale;

- la durata delle autorizzazioni all'installazione dei videoterminali fino al termine delle concessioni.

In vista della successiva gara per l'affidamento in concessione degli apparecchi da gioco, si prevede l'istituzione di un contributo *una tantum* a carico dei soggetti aggiudicatari delle relative procedure di gara sugli apparecchi AWP installati, pari a 100 euro per ogni apparecchio.

Il comma n. 37 prevede che l'AAMS, entro il 30 ottobre 2011, attui una o più procedure selettive aventi ad oggetto la concessione novennale dei diritti di esercizio e raccolta in rete

fisica dei giochi su base ippica e sportiva presso punti di vendita aventi come attività principale o accessoria la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici.

Le procedure per la realizzazione delle procedure selettive, individuate dal comma successivo, devono rispondere a criteri di pluralismo (5.000 diritti di esercizio, in misura non inferiore al 25 per cento per ciascun concessionario, su un totale complessivo di 16.000) e garantire un'entrata adeguata per lo Stato (base d'asta non inferiore a 25.000 euro ciascuno). Al fine poi di individuare nuovi operatori nel settore dei giochi pubblici su base sportiva e su base ippica che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, esercitano la raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo e sono interessati ad inserirsi nel mercato dei giochi italiano secondo le consuete procedure selettive, si prevede una procedura selettiva per l'aggiudicazione di 2.000 diritti di esercizio presso punti di vendita la cui attività prevalente sia l'offerta di gioco sportivo e ippico, con una base d'asta di 40.000 euro.

I commi n. 39 e 40 disciplinano le forme di manutenzione dei giochi del lotto e dei giochi numerici a totalizzatore nazionale.

In particolare, il comma n. 39 prevede l'introduzione di innovazioni da apportare al gioco del lotto attraverso:

- la rimodulazione delle sorti del gioco e dei premi delle relative combinazioni;
- la rimodulazione o sostituzione di giochi opzionali e complementari;
- l'introduzione di ulteriori forme di gioco.

Il comma n. 40 prevede invece l'introduzione di innovazioni da apportare ai giochi numerici a totalizzatore nazionale attraverso:

- un nuovo concorso numerico in ambito europeo con giocata fissa da 2 euro;
- modifiche al gioco *Win for Life*;
- l'introduzione del concorso speciale del gioco Enalotto (denominato "*Si vince tutto superenalotto*") per un numero massimo di 12.

Il comma n. 41 introduce nuove norme in materia di iscrizione degli operatori del settore degli apparecchi da gioco in un apposito elenco tenuto dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

In particolare la disposizione - che novella l'articolo 1, comma 533-*bis*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (*Legge Finanziaria 2006*) - provvede ad aumentare (da 100 a 150 euro) la somma annuale dovuta, e a fissare un termine perentorio (il 31 ottobre 2011) per il relativo versamento, limitatamente all'anno 2011.

Infine, il comma n. 42 stabilisce che con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 dicembre 2011, siano dettate disposizioni concernenti le modalità necessarie per l'istituzione di rivendite ordinarie e speciali di genere di monopolio e per il rilascio ed il rinnovo del patentino. Tali disposizioni dovranno puntare, tra l'altro, alla razionalizzazione della rete di vendita, all'introduzione di un meccanismo di aggiornamento dei parametri di produttività minima, alla istituzione di rivendite speciali solo in casi di effettive esigenze di servizio, al rilascio ed ai rinnovi dei patentini in relazione alla natura complementare e non sovrapponibile degli stessi rispetto alle rivendite di generi di monopolio.

F.Q.

Art. 25 - Misure in materia di razionalizzazione dello spettro radioelettrico

L'articolo in esame modifica la legge di stabilità 2011 in merito all'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze da destinare ai servizi di comunicazione elettronica in larga banda attraverso l'utilizzo della banda 790-862 MHz e di altre risorse disponibili.

Il comma 1, lettera a), in particolare, modifica l'articolo 1, comma 8, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)" indicando nel 31 dicembre 2012 il termine ultimo entro il quale deve realizzarsi la liberazione delle frequenze della banda 790-862 MHz per la loro destinazione ai servizi di comunicazione elettronica in larga banda. Inoltre, si dispone che l'Amministrazione competente proceda senza ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni nel caso di mancata liberazione delle frequenze della banda 790-862 MHz entro il termine del 31 dicembre 2012. Nel caso in cui le frequenze non siano immediatamente disponibili, gli assegnatari dei diritti

d'uso delle stesse, fino alla loro effettiva liberazione, hanno diritto a percepire un importo pari agli interessi legali sulle somme versate a decorrere dal 1 gennaio 2013. L'importo riconosciuto agli assegnatari delle frequenze citate potrà essere recuperato dal Ministero dell'Economia e delle finanze rivalendosi sui soggetti che non hanno proceduto tempestivamente alla liberazione delle frequenze stesse.

Il comma 1, lettera b), invece, modifica l'articolo 1, comma 9, della legge 220/2010 relativamente alle misure compensative per le emittenti locali, finalizzate alle frequenze rilasciate. Si prevede al punto 1) il termine del 31 dicembre 2011 per l'attribuzione delle compensazioni che vengono espressamente riservate agli operatori abilitati alla diffusione di servizi di media audiovisivi in ambito locale; il punto 2) prevede che le compensazioni siano finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze; con il punto 3), infine, si stabilisce che successivamente alla data del 31 dicembre 2011, le risorse per le compensazioni all'emittenza locale, rimaste successivamente all'erogazione delle misure economiche di natura compensativa, possono essere utilizzate, per le stesse finalità, per l'erogazione di indennizzi eventualmente dovuti.

Il comma 1, lettera c), integra l'articolo 1, comma 13, della legge di stabilità 2011, che disciplina l'utilizzo dei proventi derivanti dalla procedura di assegnazione delle frequenze. Si prevede che una quota, non superiore al 50 %, delle eventuali maggiori entrate accertate rispetto alle stime previste, venga riassegnata nello stesso anno al Ministero dello Sviluppo economico per misure di sostegno al settore; inoltre, una quota del 10 % di queste maggiori entrate potrà essere anche utilizzata per il sostegno ai soggetti che hanno volontariamente liberato le frequenze (in questo caso, non si applica il limite di 240 milioni di euro previsto dal comma 9 per le misure compensative in favore degli operatori di servizi di media audiovisivi in ambito locale).

Il comma 1, lettera d), inserisce due nuovi commi dopo l'articolo 1, comma 13, della legge 220/2010, in tema di contenzioso giurisdizionale conseguente alla gara per la banda larga e di tempistica di acquisizione dei proventi nonché di effetti sulla spesa pubblica, derivanti dal mancato introito dei proventi entro i tempi previsti. In particolare il nuovo comma 13-bis rimette alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza funzionale del TAR del Lazio i giudizi riguardanti l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze radioelettriche, l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze, le gare e tutte le relative procedure di riferimento. Per motivi di interesse nazionale, l'annullamento di atti e provvedimenti adottati nell'ambito delle predette procedure non comporta la reintegrazione in forma specifica e l'eventuale risarcimento del danno avviene solo per equivalente con la tutela cautelare limitata al pagamento di una provvisoria.

Il nuovo comma 13-ter, al fine di garantire la necessaria flessibilità gestionale ai Ministeri, consente, a determinate condizioni, variazioni tra gli accantonamenti gestionali che possono essere disposte anche tra programmi appartenenti a missioni diverse.

Il comma 2 sostituisce l'ultimo periodo dell'articolo 4, comma 1, del D.L. 34/2011, prevedendo che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisca le modalità e le condizioni economiche affinché una quota della capacità trasmissiva assegnata, comunque non inferiore a due programmi, sia obbligatoriamente ceduta a favore dei soggetti operanti in ambito locale al 1° gennaio 2011 (che non richiedano di essere inseriti nelle graduatorie); ciò, a condizione però che gli stessi rilascino le frequenze utilizzate e rinuncino alla qualifica di operatori di rete, o che, sulla base delle graduatorie, non siano destinatari dei diritti d'uso delle frequenze.

C.T.

Art. 26 - Contrattazione aziendale

L'articolo, costituito da un solo comma rinnova la norma dei benefici fiscali e contributivi sulle somme, legate alla produttività, corrisposte ai lavoratori del settore privato in attuazione di accordi e contratti aziendali o territoriali. La norma non quantifica l'entità dell'imposta sostitutiva e nemmeno l'entità dello sgravio contributivo sulle suddette somme, ma rinvia ad un decreto ministeriale, da adottare entro il 31 dicembre 2011, dopo aver sentito le parti sociali.

A.MA.

Art. 27 - Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità

Il presente articolo prevede che a partire dal 1° gennaio 2012, il regime fiscale agevolato per i contribuenti cosiddetti minimi, individuati dall'articolo 1, commi da 96 a 117 della legge finanziaria 2008, si applica per il periodo d'imposta in cui è iniziata l'attività e per i quattro anni successivi (perciò 5 anni), solo alle persone con meno di 35 anni e che:

- intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione;
- hanno intrapreso un'attività d'impresa, arte o professione successivamente al 31 dicembre 2007.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali, prevista dall'art.1, comma 105 della legge finanziaria 2008, viene ridotta al 5% in luogo del 20%).

A.MA.

Art. 28 - Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti

Il comma 1 prevede la possibilità, per due anni, di destinare fino al 25% del fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti all'erogazione di contributi sia per la chiusura di impianti di soggetti titolari di non più di dieci impianti sia per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito di chiusura di impianti di distribuzione (con ciò, in un'ottica di razionalizzazione della rete distributiva, favorendo la dismissione degli impianti marginali). Il comma 2 prevede che uno specifico decreto del Ministro dello Sviluppo economico definisca ove necessaria l'entità della contribuzione al fondo di cui al comma 1, a carico dei titolari e gestori degli impianti di distribuzione, per un periodo non superiore a due anni; questa dovrà essere articolata in una componente fissa per ciascun tipo di impianto e in una variabile in funzione dei litri erogati, in misura complessivamente non superiore al valore di 0,0004 euro (3 decimillesimi di euro a carico dei titolari e 1 a carico dei gestori), già fissato dal D.M. 7 agosto 2003.

Il comma 3 prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano emanino indirizzi ai Comuni per la chiusura effettiva degli impianti dichiarati incompatibili dalla normativa vigente. I Comuni (comma 4) che non abbiano già provveduto a quanto sopra provvedono in tal senso entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il comma 5 dispone che gli impianti di distribuzione dei carburanti debbano essere dotati di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio (self-service), al fine di incrementare l'efficienza del mercato, la qualità dei servizi, il corretto ed uniforme funzionamento della rete distributiva. Gli impianti già esistenti (comma 6) dovranno adeguarsi entro un anno a decorrere dall'entrata in vigore della presente norma pena l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, da un minimo di mille euro a un massimo di cinquemila euro per ogni mese di ritardo nell'adeguamento.

Il comma 7 chiarisce che non possono essere posti vincoli all'utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento self-service durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale.

Il comma 8 dispone che, al fine di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, è sempre consentito in tali impianti l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, quello dell'attività di vendita non esclusiva di quotidiani e periodici e l'esercizio della vendita di pastigliaggi.

Pertanto, il comma 9 abroga alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 di "Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108" le parole "con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1500" autorizzando all'esercizio di un punto vendita non esclusivo anche le rivendite di carburanti e di oli minerali con limite di superficie anche inferiore.

Le attività di cui al comma 8, di nuova realizzazione (comma 10), anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti. Possono essere gestite anche da altri soggetti, nel caso tali attività si svolgano in locali diversi da quelli affidati al titolare della licenza di esercizio.

Il comma 11 dispone che le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali, adeguino la propria normativa alle presenti nuove disposizioni.

In relazione ai rapporti tra titolari e gestori degli impianti di distribuzione di carburanti (comma 12) in alternativa al solo contratto di fornitura ovvero somministrazione possono essere introdotte differenti tipologie contrattuali per l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti.

I nuovi modelli contrattuali, che potranno essere adottati successivamente al loro deposito presso il Ministero dello Sviluppo economico (comma 13), dovranno assicurare ai gestori condizioni eque e non discriminatorie per competere nel mercato di riferimento (comma 14).

C.T.

Art. 29 - Liberalizzazione del collocamento e dei servizi

Comma 1. (Intermediazione in materia di lavoro/Collocamento). Viene riscritto l'articolo 6 del decreto legislativo n. 276/2003, attuativo della legge Biagi, che apre anche ai privati l'attività di collocamento di manodopera. Rispetto alla normativa finora vigente, viene estesa tale facoltà anche agli istituti di patronato. Riassumendo, l'attività di collocamento può essere svolta, oltre che dalle agenzie del lavoro, anche da:

- istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari;
- università pubbliche e private (ora direttamente e non più tramite fondazioni);
- comuni singoli o associati, comunità montane e camere di commercio;
- associazioni di datori di lavoro e di lavoratori (cioè, i sindacati);
- patronati, enti bilaterali, associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro;
- i gestori di internet a condizione che svolgano tale attività senza finalità di lucro
- l'ordine provinciali dei consulenti del lavoro, tramite apposita fondazione.

Per tutti l'autorizzazione a svolgere l'attività di collocamento è subordinata alla interconnessione alla Borsa continua nazionale del lavoro per il tramite del portale "clic lavoro" del Ministero del lavoro, nonché al rilascio alle Regioni e al Ministero de lavoro di ogni informazione utile relativa al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon andamento del mercato del lavoro.

Per il mancato conferimento dei dati alla Borsa continua nazionale del lavoro, infine, viene prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 2 mila a 12 mila euro, nonché la cancellazione dall'albo delle agenzie per il lavoro, con conseguente divieto di proseguire l'attività di intermediazione.

Commi da 2 a 4 (Istituzione di un'Alta Commissione in materia di liberalizzazione dei servizi). Viene prevista l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, di un'Alta Commissione per la formulazione di proposte in materia di liberalizzazione dei servizi. Questa commissione termina i lavori entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

A.MA.

Art. 30 - Finanziamento della banda larga

Il comma 1 prevede che, nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale europea, concernenti il diritto di accesso a internet per tutti i cittadini "ad una velocità di connessione superiore a 30 Mb/s" (e almeno per il 50% "al di sopra di 100 Mb/s"), il Ministero dello Sviluppo economico, con il concorso delle imprese e gli enti titolari di reti e impianti di comunicazione elettronica fissa o mobile, predisponga un progetto strategico nel quale siano individuati gli interventi finalizzati alla realizzazione dell'infrastruttura di telecomunicazione a banda larga e ultralarga (ciò anche mediante la valorizzazione, l'ammodernamento e il

coordinamento delle infrastrutture esistenti). La norma precisa che le infrastrutture ricomprese nel progetto strategico costituiscono servizio di interesse economico generale in conformità all'articolo 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Il progetto strategico è finalizzato alla realizzazione di infrastrutture passive, aperte e neutre (comma 2), per lo sviluppo di reti di comunicazione elettronica a banda larga e ultralarga al fine di accelerare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1. Competente alla definizione del sistema tariffario è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Con uno specifico decreto del Ministro per lo Sviluppo economico (comma 3) verranno adottati i provvedimenti necessari per l'attuazione delle disposizioni dei commi precedenti.

Per la realizzazione del progetto strategico di cui al comma 1 possono essere destinate risorse pubbliche anche provenienti dagli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2007/2013 (comma 4). Al fine di una tempestiva realizzazione del progetto si prevede l'utilizzo delle procedure di riprogrammazione e accelerazione della spesa, previste dalla delibera CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011.

Il comma 5, infine, dispone che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

C.T.

Art. 31 - Interventi per favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese

Al comma 1 viene richiamata una comunicazione della Commissione europea, dal titolo "Europe 2020", al fine di favorire l'accesso al cosiddetto *venture capital* per sostenere, così, i processi di crescita di nuove imprese, attraverso lo strumento dei fondi comuni di investimento.

Al comma successivo viene data la definizione per i cosiddetti FVC, ovvero i "Fondi per il Venture Capital". In sostanza, si tratta dei fondi comuni di investimento armonizzati UE che investono la cifra non inferiore al 75% dei capitali che sono stati raccolti in società non quotate, nella fase di sperimentazione, di costituzione, di avvio dell'attività o di sviluppo del prodotto.

Il terzo comma specifica, espressamente, quali sono le caratteristiche che le società destinatarie dei FVC debbono possedere, ovvero:

- a) non essere quotate;
- b) la propria sede legale deve essere ubicata in uno Stato membro dell'UE o nel territorio di uno Stato membro del cosiddetto "Spazio Economico Europeo". In questo caso, però, deve esistere un accordo specifico con l'Italia affinché vi sia un giusto scambio di informazioni per finalità fiscali;
- c) debbono essere detenute – direttamente o indirettamente – e in prevalenza da persone fisiche;
- d) devono essere soggette all'imposta sul reddito delle società;
- e) non esercitare attività di impresa da non più di 36 mesi;
- f) un fatturato, che deve risultare dall'ultimo bilancio approvato prima dell'investimento FVC, che non superi i 50 milioni di euro.

Il comma 5, poi, rinvia ad un successivo Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, non avente natura regolamentare, in cui sono delineate le modalità di rendicontazione annuale dei gestori FVC, così da rispettare le condizioni previste sopra ai commi secondo e terzo e le sanzioni – eventuali – per il mancato rispetto delle condizioni in esame.

R.M.

Art. 32 - Disposizioni in materia di finanziamento e potenziamento delle infrastrutture

Viene istituito il "Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali", con una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016.

Le risorse del fondo sono destinate prioritariamente:

- alle opere ferroviarie da realizzare ai sensi della legge finanziaria 2010
- ai contratti di programma con RFI SpA e ANAS SpA.

L'articolo disciplina inoltre la revoca di finanziamenti per interventi infrastrutturali assegnati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica entro il 31 dicembre 2008 per le opere previste dal Programma delle infrastrutture strategiche (di cui alla legge 443/200127) per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sia stato emanato il decreto interministeriale previsto dalla legge finanziaria 2007 e per le quali non sia stato pubblicato il relativo bando di gara.

L'articolo in oggetto finanzia il sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il servizio intermodale dell'autostrada ferroviaria alpina attraverso il valico del Frèjus.

Viene autorizzata cioè la spesa di euro 16.700.000,00, per l'anno 2011, per il potenziamento e il funzionamento del sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la spesa di euro 6.300.000,00 per la prosecuzione del servizio intermodale dell'Autostrada Ferroviaria Alpina fra Orbassano e Aiton in Francia attraverso il valico del Frèjus relativa all'anno 2011.

Il servizio intermodale dell'autostrada ferroviaria alpina attraverso il valico del Frèjus è stato voluto dai due governi, italiano e francese, per incentivare il trasferimento di merci sui treni in attesa del Tav che ha subito dei rallentamenti anche a causa dei lavori di adeguamento del Frèjus.

Per quanto riguarda il tema della coesione territoriale, si prevede che a Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, debba svolgere, con cadenza almeno semestrale, una apposita sessione per la coesione territoriale alla quale partecipano le parti sociali, al fine di monitorare l'utilizzo dei fondi strutturali, del Fondo per lo sviluppo e la coesione con riferimento al Fondo per le aree sottoutilizzate.

La sessione per la coesione territoriale ha il compito di monitorare la realizzazione degli interventi strategici e di proporre ulteriori procedure e modalità necessarie per assicurare la qualità, la rapidità e l'efficacia della spesa.

Viene altresì disciplinato il "contratto istituzionale di sviluppo" che destina le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, assegnate dal CIPE e individua responsabilità, tempi e modalità di attuazione degli interventi.

L'articolo 32 destina anche una quota del "Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali", istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e le attività culturali.

Dall'anno 2012 una quota parte, fino al tre per cento, delle risorse del "Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali" è assegnata, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e le attività culturali.

L'assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro per i beni e le attività culturali presenta al CIPE una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse già destinate per le suddette finalità.

L'articolo 32 detta infine disposizioni riferite alle opere di preparazione e di realizzazione dell'Expo Milano 2015, indicate dall'Allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008.

Per tali opere possono essere ridotte, per determinati tratti ove lo richiedano determinate circostanze, le distanze che riguardano:

- le distanze minime a protezione del nastro stradale fuori dal perimetro dei centri abitati, misurate a partire dal ciglio della strada, stabilite con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per i trasporti e per l'interno.
- Le distanze che prevedono i metri 60 di rispetto per le Autostrade, raccordi autostradali ed aste di accesso fra autostrade e rete viaria della zona; metri 40 per strade di grande

- comunicazione o di traffico elevato; metri 30 per le strade di media importanza e metri 20 per le strade di interesse locale
- Infine l'art. 28 del DPR 495/1992 che disciplina le fasce di rispetto per l'edificazione nei centri abitati.

A.T.

Art. 33 - Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare

Viene istituita una Società di gestione del risparmio (SGR) , con un capitale di 2 milioni di euro per l'anno 2012, interamente posseduto dal Ministero dell'Economia, con il compito di istituire fondi che partecipano a quelli immobiliari costituiti da enti territoriali, anche tramite società interamente partecipate, a cui siano conferiti immobili oggetto di progetti di valorizzazione.

La finalità è quella di partecipare ai fondi d'investimento immobiliari chiusi promossi da Regioni, Provincie, Comuni, anche in forma consorziata ed altri enti pubblici, o da società interamente partecipate da tali enti, per partecipare o dismettere il patrimonio immobiliare disponibile.

ai fondi d'investimento immobiliare degli enti locali possono essere apportati beni immobili e diritti con le procedure previste dall'art. 58 del d.lgs. 112/2008, a fronte della correlata emissione di quote, nonché quelli trasferiti ai sensi del d. lgs. 85 del 2010 (c.d. sul federalismo demaniale).

L'art. 58 citato disciplina la ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali.

Si dispone che gli apporti dei beni o degli immobili abbiano come condizione preliminare progetti di utilizzo o di valorizzazione (proposti anche dai privati) approvati con delibera dell'ente, previo esperimento di procedura di selezione di evidenza pubblica da parte della SGR.

Infine si rende possibile anche ai soggetti indicati all'articolo 4, comma 1 del d.l. 351 del 2001, l'apporto di beni ai fondi.

Ai sensi della citata norma il Ministro dell'economia è autorizzato a promuovere la costituzione di fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili a uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali, individuati con uno o più decreti che disciplinano le procedure per l'individuazione o l'eventuale costituzione della società di gestione, per il suo funzionamento e per il collocamento delle quote del fondo e i criteri di attribuzione dei proventi derivanti dalla vendita delle quote.

I fondi istituiti dalla SGR possono non solo sottoscrivere le quote di tali fondi comuni d'investimento immobiliare, offerte su base competitiva a investitori qualificati per poter conseguire la liquidità necessaria realizzare gli interventi di valorizzazione, ma anche investire direttamente al fine di acquisire immobili in locazione passiva alle pubbliche amministrazioni.

La norma prevede anche la liquidazione della società Patrimonio dello Stato s.p.a. (sottoposta al controllo dello Stato mediante partecipazione interamente e direttamente controllata dal Ministero dell'economia).

Viene disciplinata la destinazione funzionale dei beni conferiti ai fondi di cui al comma 2, disponendo che possa avvenire mediante accordi di programma (nonché sulla base della corrispondente legislazione regionale) da concludersi entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data della delibera che promuove la costituzione dei fondi.

Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti.

L'apporto dei beni ai fondi viene sottoposto alla condizione sospensiva dell'espletamento delle procedure di valorizzazione e di regolarizzazione. In particolare, i soggetti apportanti non possono alienare la maggioranza delle quote del fondo fino al completamento della valorizzazione dei beni trasferiti al fondo.

Viene dettata la disciplina per gli immobili soggetti a vincoli di tutela in base al Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004), a cui si applicano gli articoli 12 e 112 del medesimo codice e l'art. 5 comma 5 del d. lgs n.85 del 2010. Il Codice dei beni culturali disciplina - all'art. 12 - il procedimento di verifica dell'interesse culturale che riguarda (tra l'altro) gli

immobili beni culturali, la cui esecuzione risalga oltre i 70 anni. Il successivo art. 112 dello stesso codice disciplina la valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica. Si fa quindi riferimento alla normativa vigente, specificando quali sono i beni culturali che possono essere trasferiti:

L'articolo in esame aggiunge un comma all'art. 58 del d.lgs 112/2008, che disciplina il procedimento di ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali, prescrivendo che ciascun ente individui i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

Il comma aggiunto consente - in caso di conferimento a fondi di investimento immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma 153 - che la destinazione funzionale prevista dal piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, possa essere conseguita mediante accordi di programma (nonché sulla base della corrispondente legislazione regionale). Il procedimento deve concludersi entro il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla cessione sotto pena di retrocessione del bene all'ente locale. Con la medesima procedura si procede anche alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti.

Viene infine disposto lo scioglimento e la liquidazione, ai sensi del codice civile, della società Patrimonio dello Stato s.p.a. entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto.

L'articolo 7 del d.l. 63 del 2002 aveva infatti previsto l'istituzione di una apposita società, denominata "Patrimonio dello Stato S.p.A.", ai fini della valorizzazione, della gestione e dell'alienazione del patrimonio dello Stato.

A.T.

Art. 34 - Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327

Questo articolo disciplina l'acquisizione al patrimonio indisponibile dell'autorità di beni immobili utilizzati per scopi di interesse pubblico, in assenza di un valido provvedimento di esproprio o di dichiarazione di pubblica utilità, prevedendo il risarcimento del danno al proprietario. La disposizione regola, inoltre, tempo e contenuto dell'atto di acquisizione, fissando i criteri per la quantificazione del risarcimento del danno.

Si tratta, pertanto, della possibilità di acquisire alla mano pubblica un bene privato, in precedenza modificato per rispondere ad un interesse pubblico, anche nel caso in cui l'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità sia venuta meno, con effetto retroattivo, in conseguenza del suo annullamento o per altra causa, o anche in difetto assoluto di siffatta dichiarazione.

In sostanza si consente all'autorità che utilizza un bene immobile modificato senza un valido provvedimento di esproprio o di dichiarazione di pubblica utilità, di acquisirlo al proprio patrimonio indisponibile. Tale acquisizione, che non può avere carattere retroattivo, deve avvenire dopo che siano stati valutati gli interessi in conflitto, valutazione che la disposizione in esame rimette alla stessa autorità che dispone l'acquisizione. Il proprietario riceve un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale, che è fissato nel successivo comma e non patrimoniale, forfetariamente da liquidare nella misura del dieci per cento del valore venale del bene stesso.

L'adozione dell'atto di acquisizione può avvenire anche quando sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio o durante la pendenza di un giudizio per l'annullamento degli atti menzionati, se l'amministrazione che ha adottato l'atto impugnato lo ritira. In tali casi, le somme eventualmente già erogate al proprietario a titolo di indennizzo, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute come risarcimento del danno ai sensi dell'articolo in esame.

La misura del risarcimento del danno patrimoniale corrisponde:

- al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità
- al valore determinato tenendo conto delle possibilità effettive di edificazione esistenti al momento dell'atto espropriativo se l'occupazione riguarda un terreno edificabile,

Se l'atto di acquisizione abbia ad oggetto un terreno utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata o convenzionata, ovvero quando si tratti di terreno destinato a essere attribuito per finalità di interesse pubblico in uso speciale a soggetti privati, la liquidazione forfettaria dell'indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale è stabilita nella misura del venti per cento del valore venale del bene, anziché del dieci, come disposto in via generale dal comma 1 dell'articolo in esame. Si ribadisce la competenza nel procedimento di acquisizione in capo all'autorità pubblica "che ha occupato" il terreno.

Le servitù possono costituirsi con il procedimento di acquisizione senza titolo. In tal caso gli oneri sono stabiliti a carico dei soggetti beneficiari e il diritto di servitù è acquisito al patrimonio dei soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua o energia.

A.T.

Art. 35 - Disposizioni in materia di salvaguardia delle risorse ittiche, semplificazioni in materia di impianti di telecomunicazioni e interventi di riduzione del costo dell'energia

Il comma 1, in ottemperanza alla normativa europea, dispone, al fine di assicurare un'adeguata protezione delle risorse ittiche, lo stop temporaneo dell'attività di pesca per le imbarcazioni autorizzate all'uso del sistema strascico e/o volante, per un periodo massimo di 45 giorni.

Il comma 2 prevede che, in conseguenza dell'arresto temporaneo di cui al comma precedente, il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali è autorizzato a concedere alle imprese di pesca una compensazione che non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, nè del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, nè tantomeno ai fini della deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali.

La compensazione sarà definita tenendo conto dei parametri stabiliti nel Programma operativo per l'applicazione in Italia del Fondo europeo della pesca e, per l'anno 2011, non potrà determinare una spesa superiore ai 22 milioni di euro. Al relativo onere si provvede per 13 milioni di euro con le specifiche assegnazioni finanziarie dell'Asse prioritario I (misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria) e per 9 milioni sulle disponibilità del Fondo rotativo per l'attuazione delle politiche comunitarie.

Le modalità di attuazione dell'arresto temporaneo e le misure di gestione e controllo (comma 3) saranno definite da un decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura. Il comma 4, al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi e semplificare la realizzazione di impianti radioelettrici di debole potenza e con superficie radiante di ridotte dimensioni, stabilisce che l'espletamento delle procedure autorizzatorie per tali impianti avvenga tramite una comunicazione, da effettuarsi contestualmente all'attivazione dell'impianto, all'ente locale e all'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici".

Il comma 5, modificando l'articolo 87, comma 9, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, "Codice delle comunicazioni elettroniche", dispone che nel caso di istanze relative alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, in alternativa ad un eventuale provvedimento di diniego, possa essere comunicato anche un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della citata L. 36/2001 (anche in questo caso opera il meccanismo del silenzio assenso qualora il parere non sia stato espresso nel termine di 90 giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda). Con il comma 6, che va ad introdurre una nuova disposizione in materia di liberalizzazione e tutela della concorrenza in diversi settori (modificando il comma 1, articolo 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la

razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale"), viene escluso, anche se in via sperimentale, per gli esercizi ubicati nei Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, l'obbligo di rispettare vincoli e prescrizioni in tema di orari di apertura e chiusura giornaliera, di chiusura domenicale e festiva e di mezza giornata di chiusura infrasettimanale. Tale esenzione non è, però, né generalizzata né definitiva.

Le Regioni e gli Enti locali adeguano le proprie norme e regolamentari a quanto disposto dal comma 6 entro la data del 1° gennaio 2012 (comma 7).

Con la modifica dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi", il comma 8 stabilisce che il regime derogatorio dettato dall'art. 5-*bis* del D.L. 5/2009 per la riconversione degli impianti alimentati ad olio combustibile (che dispone la deroga ai limiti di localizzazione territoriale per gli impianti di produzione di energia elettrica, purché la riconversione assicuri l'abbattimento delle loro emissioni di almeno il 50% rispetto ai limiti previsti per i grandi impianti di combustione) comprenda anche la deroga ad eventuali obblighi di comparazione, sotto il profilo dell'impatto ambientale, fra combustibili diversi (come disposto da alcune norme regionali).

Il comma 9 prevede, infine, che quanto disposto con il comma 8 si applichi anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

C.T.

Art. 36 - Disposizioni in materia di riordino dell'ANAS S.p.A.

Viene istituita l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali a decorrere dal 1 gennaio 2012 presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Inoltre viene trasformata l'ANAS S.p.A. in società *in house* del Ministero dell'economia e della finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Questo per rispondere alla necessità di far cessare la commistione, in ANAS, delle funzioni di concedente e concessionario di autostrade.

Tali disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri, in quanto alla copertura dei costi connessi alla creazione dell'Agenzia si provvede mediante trasferimento delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché delle risorse rivenienti dai canoni autostradali, come disciplinati dall'articolo 1, comma 1020, della legge finanziaria 2007 (296/200664) che saranno versati ancora all'ANAS, la quale provvederà a trasferire all'Agenzia la quota finalizzata all'attività di vigilanza sulle concessionarie. Inoltre, qualora siano trasferite all'Agenzia le funzioni attualmente esercitate da amministrazioni dello Stato, sarà disposta la contestuale e corrispondente riduzione delle strutture e delle dotazioni organiche di queste ultime, in relazione al personale effettivamente trasferito.

Vengono indicati i compiti dell'Agenzia, che li svolge anche avvalendosi di Anas s.p.a., ferme restando le competenze e le procedure previste a legislazione vigente per l'approvazione di contratti di programma nonché di atti convenzionali e di regolazione tariffaria nel settore autostradale e nei limiti delle risorse disponibili agli specifici scopi.

Compito dell'Agenzia, amministrazione concedente di Autostrade è proporre la programmazione per la costruzione di nuove strade statali, di nuove autostrade in concessione ovvero in affidamento diretto ad Anas s.p.a. a condizione che non comporti effetti negativi sulla finanza pubblica. Inoltre l'Agenzia ha il compito di selezionare i concessionari autostradali e la relativa aggiudicazione; vigilanza e controllo sui concessionari autostradali, inclusa la vigilanza sull'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere date in concessione e il controllo della gestione delle autostrade il cui esercizio è dato in concessione.

Relativamente alle infrastrutture autostradali, assentite o da assentire in concessione, di rilevanza regionale, l'Agenzia si avvale, nell'espletamento delle proprie funzioni, delle società miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a, Autostrade del Molise s.p.a, Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. e Concessioni Autostradali Piemontesi s.p.a.

L'Agencia approva i progetti relativi ai lavori inerenti la rete stradale ed autostradale di interesse nazionale, che equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza ai fini dell'applicazione delle leggi in materia di espropriazione per pubblica utilità. Inoltre propone la programmazione del progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica e propone la regolazione o variazione tariffaria per le concessioni autostradali.

Dal 1 gennaio 2012 i compiti di Anas s.p.a. sono i seguenti:

- provvedere, nel limite delle risorse disponibili e nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica esclusivamente a:

a) costruire e gestire le strade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio, e le autostrade statali, anche per effetto di subentro ai sensi del precedente comma 2, lettere a) e b) incassandone tutte le entrate relative al loro utilizzo, nonché alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria;

b) realizzare il progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;

c) curare l'acquisto, la costruzione, la conservazione, il miglioramento e l'incremento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio delle strade e delle autostrade statali;

d) espletare, mediante il proprio personale, i compiti di cui al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 285/199266 e dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 495/199267 16 dicembre 1992, n. 495 (organizzazione e procedure per lo svolgimento di corsi di preparazione e qualificazione per sostenere gli esami di idoneità per l'espletamento dei servizi di polizia stradale);

L'articolo in oggetto inoltre integra i compiti dell'amministratore unico di ANAS, che provvede alla riorganizzazione delle residue risorse di Anas s.p.a. e alla predisposizione del nuovo statuto della società che, entro il 1° gennaio 2012, è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Entro 30 giorni dall'emanazione del decreto di approvazione dello statuto, viene convocata l'assemblea di Anas s.p.a. per la ricostituzione del consiglio di amministrazione.

A.T.

Art. 37 - Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie

I commi n. 1, 2 e 3 dell'articolo n. 37 riprendono il contenuto dell'articolo 1 dell'Atto Senato n. 2612 (*Interventi in materia di efficienza del sistema giudiziario*), attualmente in discussione al Senato. Mentre nel testo presentato in Senato l'introduzione, a livello legislativo, del programma giudiziario di ciascun ufficio per la gestione del contenzioso pendente era limitata alla materia civile, la presente Legge contempla anche la materia tributaria e amministrativa.

Si prevede quindi, al comma 1, che i capi degli uffici giudiziari (e non soltanto i Presidenti di tribunale e di corte d'appello come nell'Atto Senato n. 2612), sentiti i presidenti dei locali consigli dell'ordine degli avvocati, entro il 31 gennaio di ogni anno e dunque all'avvio dell'anno giudiziario, provvedano alla redazione di un programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti.

Con tale programma il capo dell'ufficio giudiziario determina:

a) gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno in corso;

b) gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti organi di autogoverno, l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della durata della causa, anche con riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti, nonché della natura e del valore della stessa.

Il comma n. 2 stabilisce che con il programma di cui sopra, sulla cui attuazione vigila il capo dell'ufficio giudiziario, sarà dato atto dell'avvenuto conseguimento, o meno, degli obiettivi fissati per l'anno precedente, specificando le ragioni dell'eventuale loro mancato raggiungimento. Si dispone inoltre che, ai fini della valutazione per la conferma dell'incarico direttivo ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, i programmi

previsti dal comma 1 sono comunicati ai locali consigli dell'ordine degli avvocati e sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura.

Il comma successivo prevede che in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, e seguenti, il programma di cui al comma 1 viene adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore decreto legge in esame e vengono indicati gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti civili, amministrativi e tributari concretamente raggiungibili entro il 31 dicembre 2012, anche in assenza della determinazione dei carichi di lavoro di cui al comma 1, lett. *b*).

I commi n. 4 e 5 ripropongono le previsioni contenute nell'articolo 2 del citato Atto Senato n. 2612, prevedendo che, in relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio, i capi degli uffici giudiziari possano stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del Decreto Legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e con i consigli degli ordini degli avvocati, per consentire ai più meritevoli, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del consiglio giudiziario per la magistratura ordinaria, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa per quella amministrativa e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per quella tributaria, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. Anche in questo caso l'ambito di applicazione della disposizione (rispetto al testo dell'Atto Senato n. 2612) è stato esteso agli uffici giudiziari aventi competenza per la materia amministrativa e per quella tributaria, in aggiunta a quelli competenti per le funzioni giudiziarie ordinarie. Rispetto al testo presentato in Senato viene altresì consentita la partecipazione alle convenzioni di terzi finanziatori.

Il comma n. 6 introduce alcune modifiche al D.P.R. n. 115 del 2002, Testo Unico in materia di spese di giustizia.

La lettera *a*) di tale comma modifica la rubrica del titolo I della parte II del T.U., inserendo il riferimento al processo tributario in tema di contributo unificato; dello stesso tenore la modifica al comma 1 dell'articolo 9 introdotta dalla lettera *b*), n. 1). Conseguentemente, ai sensi del comma 1 qui richiamato, il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto – secondo gli specifici importi fissati dall'articolo 13 - per ciascun grado di giudizio, nel processo civile (compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione), amministrativo e tributario, fatte salve le esenzioni previste dall'articolo 10 del T.U. stesso.

Il n. 2) della lettera *b*) introduce, al medesimo articolo 9 del T.U., un comma aggiuntivo *1-bis* in materia di contributo dovuto dalle parti nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego. In tali casi devono versare il contributo le parti titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a 21.256,32 euro. Tale soglia è ottenuta raddoppiando l'importo del reddito massimo previsto quale condizione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato fissato dall'articolo 76 del T.U. (pari a 10.628,16 euro). Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie è dovuto il contributo nella misura stabilita dall'articolo 13, comma 1, lettera *a*): tale importo è stato innalzato da 33 a 37 euro dal presente comma 6, alla lettera *f*). Nei processi individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica la riduzione della metà del contributo prevista dall'articolo 13, comma 3, T.U.: tale disciplina è essa stessa oggetto di modifica da parte del presente comma e di essa, quindi, si dirà più avanti.

Gli importi fissati dall'articolo 13, comma 1, come modificati dal presente articolo 37, sono dovuti in occasione dei processi dinanzi alla Corte di cassazione, anche negli ambiti cui si riferisce il nuovo comma *1-bis* dell'articolo 9 qui sopra richiamato.

Le lettere *c*), *d*), *e*) del comma n. 6 introducono modifiche all'articolo 10 del T.U. che prevede i casi di esenzione dal pagamento del contributo.

La lettera *c*) espunge dai casi di esenzione previsti dall'articolo 10 il processo esecutivo per consegna e rilascio.

La lettera *d*) espunge dai casi di esenzione i processi relativi alla separazione personale dei coniugi di cui al Capo I, Titolo II, Libro IV del Codice di procedura civile. Per la determinazione dell'importo del contributo unificato in relazione a tali procedimenti si vedano le successive lettere *f*) e *g*) del comma 6 in esame.

La lettera e) introduce una modifica al comma 6-*bis* dell'articolo 10 del T.U. conseguente alla previsione del pagamento del contributo unificato in relazione alle controversie di lavoro: viene infatti espunto il riferimento ai soli giudizi dinanzi alla Corte di cassazione, generalizzando così l'applicabilità del contributo a tali controversie, fatto salvo quanto previsto dal nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 9.

Le lettere da f) a t) del comma n. 6 modificano l'articolo 13 del T.U. in materia di misura del contributo unificato. Gli aumenti degli importi relativi ai vari gradi di processo sono poco sensibili.

Ulteriori modifiche (lettere v), z), aa),bb)) agli articoli n. 18, 131 e 158 del T.U. hanno carattere formale e comportano, per lo più, l'inserimento del riferimento al processo tributario nel testo delle citate disposizioni del T.U. In tal senso è modificata la rubrica del titolo III, capo I, che diviene: "*Pagamento del contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario*". È infine abrogato (lettera cc)) l'articolo 260 del T.U. che faceva salve le previgenti disposizioni sull'imposta di bollo nel processo tributario.

Il comma n. 7 prevede che tutte le disposizioni recate dal comma 6 si applicano alle controversie instaurate e ai ricorsi notificati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legge.

Il comma n. 8 modifica l'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, recante esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro, coordinandolo con quanto previsto dal nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 9 del T.U. Alla disciplina delle controversie di lavoro dinanzi la Cassazione si ricollega, inoltre, l'abrogazione recata dal comma n. 9 del presente articolo 37. A tale proposito si segnala, infatti, che la legge finanziaria per il 2010 (legge 23 dicembre 2009, n. 191), con modifica all'articolo 10, aveva già previsto il pagamento del contributo per i giudizi di lavoro dinanzi alla Cassazione, fino ad allora esenti. L'entrata in vigore di tale previsione era stata però, da ultimo prorogata al 31 dicembre 2011 dal decreto legge 29 dicembre 2010 n. 225 ("*Proroga termini*"), articolo 2, comma 4-*quinquiesdecies*. Quest'ultima disposizione è abrogata dal comma 9 e viene pertanto a cadere tale proroga.

Il comma n. 10 prevede la costituzione di un fondo per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile, amministrativa e tributaria presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Tale fondo è alimentato dal maggior gettito derivante dalle disposizioni di modifica della disciplina del contributo unificato recate dai commi 6-9.

Inoltre, il comma n. 14 stabilisce che il suddetto fondo sia alimentato, a decorrere dal 1 gennaio 2012, anche con il maggior gettito derivante dall'applicazione del comma 6-*bis* dell'articolo 13 del T.U. Si tratta della norma sul pagamento del contributo per i ricorsi presso il TAR ed il Consiglio di Stato, aggiunta dall'art. 21 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 ("*Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa*"), come modificato dalla relativa legge di conversione e successivamente più volte novellato. Conseguentemente lo stesso comma 14 in commento abroga il comma 6-*ter* dell'articolo 13 T.U. che prevedeva l'assegnazione delle risorse derivanti dal comma 6-*bis* allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e destinate alle spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei TAR.

Il comma n. 11 demanda ad un successivo D.P.C.M., di concerto con i Ministri dell'economia e della giustizia, la ripartizione di una quota parte del fondo tra giustizia civile, amministrativa e tributaria. Limitatamente al primo anno, un terzo di tale quota è destinato alle assunzioni in magistratura ordinaria, amministrativa e contabile, nonché di avvocati e procuratori dello Stato. Negli anni successivi l'assegnazione al fondo avviene al netto delle risorse necessarie a finanziare tali assunzioni. La restante quota viene assegnata anche in favore degli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi fissati dal comma n. 12.

La metà di tali assegnazioni agli uffici è destinata alle misure incentivanti a favore del personale amministrativo. La restante metà delle assegnazioni è destinato alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. Tale metà può essere destinata, con D.P.C.M., di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e sentiti i rispettivi organi di autogoverno della magistratura, in tutto in parte a misure incentivanti a favore del personale della magistratura e, per quanto riguarda i giudici tributari, all'incremento della quota variabile del relativo compenso. Le assegnazioni possono essere disposte in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legge n. 78 del 2010.

Lo stesso D.P.C.M. relativo agli incentivi ai magistrati dispone in ordine alle modalità di corresponsione degli incentivi stessi mentre, per quanto riguarda il personale amministrativo,

la corresponsione degli incentivi avverrà in base alle modalità stabilite dalla disciplina di comparto. Ai sensi del comma n. 15, nelle more dell'attuazione di quanto previsto dal comma 11, le procedure di assunzione di personale della magistrature già bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ferme restando le procedure autorizzative previste dalla legge, possono essere completate.

Il comma n. 12 definisce gli obiettivi da considerare per l'attuazione delle disposizioni precedenti. A tali fini dovranno essere considerati gli uffici che avranno ridotto del 10% (5% per il solo 2011) il numero dei procedimenti pendenti al 31 dicembre di ciascun anno rispetto alla stessa data dell'anno precedente. L'incremento della quota variabile del compenso dei giudici tributari è altresì subordinato, in caso di pronuncia su un'istanza cautelare, al deposito della sentenza di merito che definisce il ricorso entro 90 giorni dalla data di tale pronuncia. I dati rilevanti dovranno essere comunicati alla Presidenza del Consiglio e al Ministero dell'economia - RGS dal Ministro della giustizia e dagli organi di autogoverno della magistratura amministrativa e tributaria ai fini dell'emanazione dei provvedimenti di attuazione di quanto previsto dal comma 11.

Il Ministro della giustizia, sentiti il CSM e gli organi di autogoverno della magistratura amministrativa e tributaria, in base al comma n. 13 opera il riparto tra gli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di efficienza qui sopra descritti.

Il comma n. 16 prevede che il Ministro presenti annualmente alle Camere, entro il mese di giugno, una relazione sullo stato delle spese di giustizia contenente un monitoraggio dell'andamento delle stesse nel semestre precedente. Se dalla relazione emerge la possibilità di uno scostamento tra gli stanziamenti di bilancio e le spese di giustizia effettivamente rilevate, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, può disporre l'aumento del contributo unificato fino all'integrale copertura delle spese, in misura comunque non superiore al 50% (comma n. 17).

Il comma n. 18, lettera a), modifica l'articolo 36 del codice penale eliminando nel secondo comma dello stesso la previsione della pubblicazione, per una sola volta, della sentenza di condanna in uno o più giornali designati dal giudice. Il quarto comma del medesimo articolo 36 viene conseguentemente modificato sopprimendo nello stesso il riferimento alla pubblicazione della sentenza nei giornali. Nel testo risultante dalle predette modifiche la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale, ferma restando la previsione del primo comma di tale articolo, avverrà quindi mediante pubblicazione nel sito internet del Ministero della giustizia. Analogamente la successiva lettera b) del comma n. 18 interviene sull'articolo 729 del codice di procedura civile, che prevede la pubblicazione della sentenza che dichiara l'assenza o la morte presunta, sostituendo anche in questo caso la previsione della pubblicazione nei giornali con quella della pubblicazione nel sito internet del Ministero della giustizia.

Il comma n. 19 stabilisce che una quota dei risparmi ottenuti dall'applicazione del comma 18, accertati al 31 dicembre di ciascun esercizio finanziario con Decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti del 30%, sia versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al Fondo per l'editoria di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67.

Il comma successivo introduce per gli organi di autogoverno della magistratura amministrativa, tributaria e militare il controllo di regolarità contabile. Si stabilisce, in particolare, che Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e il Consiglio della magistratura militare, debbano affidare il controllo sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, nonché sulla corretta ed economica gestione delle risorse e sulla trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa a un Collegio dei revisori dei conti, composto da un Presidente di sezione della Corte dei Conti in servizio designato dal Presidente della Corte dei conti e da due componenti di cui uno scelto tra i magistrati della Corte dei conti in servizio, designati dal Presidente della Corte dei conti, o tra i professori ordinari di contabilità pubblica o discipline similari, anche in quiescenza, e l'altro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 16 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per tali finalità è autorizzata la spesa di 63.000 euro annui a decorrere dal 2011.

Il comma n. 21 prevede infine che, ove sussista una scopertura superiore al 30 per cento dei posti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133, alla data di assegnazione ai magistrati ordinari nominati con il decreto del Ministro della giustizia in data 5

agosto 2010 della sede provvisoria di cui all'articolo 9-*bis* del Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato possa attribuire esclusivamente ai predetti magistrati le funzioni requirenti e le funzioni giudicanti monocratiche penali, in deroga all'articolo 13, comma 2, del medesimo Decreto Legislativo.

F.Q.

Art. 38 - Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale

Comma 1. (Estinzione dei processi in materia previdenziale). Al fine di realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa, deflazionare il contenzioso in materia previdenziale e contenere la durata dei processi in materia previdenziale, viene stabilito:

- a) (minisanatoria) i processi in materia previdenziale nei quali sia parte l'Inps, pendenti al primo grado di giudizio alla data del 31 dicembre 2010, e per i quali non sia intervenuta sentenza, se il valore del contendere non è superiore complessivamente a 500 euro, tali processi si estinguono di diritto con riconoscimento della pretesa economica a favore del ricorrente. L'estinzione sarà dichiarata con decreto del giudice, anche d'ufficio, il quale fisserà anche che le spese sono compensate (cioè restano a carico delle parti che le hanno anticipate - art. 310, ultimo periodo del codice di procedura civile).
- b) (accertamento tecnico preventivo obbligatorio) dal 1° gennaio 2012, prima dell'avvio della causa giudiziaria, per i cittadini che chiedono le prestazioni di invalidità all'Inps, sarà obbligatorio sottoporsi ad una visita disposta dal Tribunale con un "consulente tecnico d'ufficio", quindi indipendente dalle parti. (Si spera che questa norma abbia un effetto deterrente per contenere la spesa per le prestazioni di invalidità);
- c) (pagamento delle spese legali) gli enti previdenziali provvedono al pagamento delle somme dovute a titolo di spese, competenze e altri compensi in favore dei procuratori legalmente costituiti esclusivamente attraverso l'accredito delle medesime sul conto corrente degli stessi;
- d) (prescrizione per i ratei arretrati delle prestazioni previdenziali e assistenziali) viene stabilito che si prescrivono in 5 anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di una pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti (disoccupazione involontaria, cassa integrazione, assegni familiari, indennità di malattia e maternità, ecc.), di cui all'art. 24 della legge n. 88/1989.

Comma 2. Contiene una disposizione con la quale si prevede che le disposizioni contenute al precedente comma 1, lettera b), si applicano dal 1° gennaio 2012.

Comma 3 e 4 (Norma transitoria) viene stabilito, che in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b) e per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, la dichiarazione relativa al valore della lite deve essere formulata nel corso del giudizio; inoltre le disposizioni di cui al comma 1, lettera c) e d) si applicano anche ai giudizi pendenti di primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Commi 5 e 6. (Notifica mediante pubblicazione telematica). Viene riformulata la disciplina degli elenchi dei lavoratori agricoli, compilati e pubblicati a cura dell'Inps per consentire l'accertamento e il riscontro, ai fini previdenziali e contributivi, delle giornate di lavoro effettuate.

La nuova disciplina prevede che, per le giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, l'elenco annuale nominativo dell'Inps sia pubblicato, secondo specifiche tecniche dal medesimo stabilite, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante pubblicazione telematica sul sito dell'Inps. In caso di riconoscimento o disconoscimento di giornate lavorative successivi alla suddetta pubblicazione, l'Inps provvede alla pubblicazione, con le medesime modalità telematiche, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione. Sono soppressi in via immediata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli elenchi nominativi trimestrali previsti dalle disposizioni vigenti.

Comma 7. Modifica parte dell'articolo 10, comma 6-bis della legge n. 248/2005, prevedendo che la richiesta di assistenza del medico legale dell'Inps dovrà essere formulata dal consulente nominato dal giudice, il quale provvederà ad inviare, entro 15 giorni antecedenti l'inizio delle

operazioni peritali, anche in via telematica apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell'Inps competente o a suo delegato. Alla relazione peritale sarà allegato, a pena di nullità, il riscontro di ricevuta della predetta comunicazione. L'eccezione di nullità sarà inoltre rilevabile anche d'ufficio dal giudice. Il medico legale dell'ente è autorizzato a partecipare alle operazioni peritali in deroga al comma 1° dell'articolo 201 del codice di procedura civile (disciplinante la figura del consulente tecnico di parte).

A.MA.

A cura dell'Ufficio di Segreteria Politica Federale
*Antonio Magri, Roberto Marraccini, Franco Quaglia, Fabrizio Spinnato, Alessandra Tabacco e
Cristian Tolettini*